



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1275/2014 del Consiglio, del 1° dicembre 2014, recante attuazione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1276/2014 del Consiglio, del 1° dicembre 2014, che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana** 19
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1277/2014 della Commissione, del 1° dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «lasalocid»⁽¹⁾** 23
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2014 della Commissione, del 1° dicembre 2014, che modifica i regolamenti (CE) n. 967/2006, (CE) n. 828/2009, (CE) n. 891/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013** 26
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1279/2014 della Commissione, del 1° dicembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 29

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

DECISIONI

2014/859/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 25 novembre 2014, relativa alla nomina di un membro titolare del Regno Unito del Comitato delle regioni** 31
- ★ **Decisione 2014/860/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2014, che modifica e proroga la decisione 2012/173/PESC sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa** 32
- ★ **Decisione 2014/861/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2014, che modifica la decisione 2012/699/PESC sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa** 35
- ★ **Decisione di esecuzione 2014/862/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2014, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo** 36
- ★ **Decisione di esecuzione 2014/863/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2014, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana** 52

2014/864/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 novembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania [notificata con il numero C(2014) 9112] ⁽¹⁾** 56

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2014/865/UE:

- ★ **Decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 26 settembre 2014, recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa** 60

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014)** 62

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)

A norma della notifica al depositario dell'ONU C.N.661.2014.TREATIES — XI.A.16 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 1° gennaio 2015 per tutte le parti contraenti:

Allegato 1, pagina 11, punto 5)

Sostituire il «codice SA: 24.03.10» con il «codice SA: 24.03.11 e 24.03.19 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, paragrafo 35)»

Allegato 6, nota esplicativa 0.8.3, punto 5)

Sostituire il «codice SA: 24.03.10» con il «codice SA: 24.03.11 e 24.03.19 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, paragrafo 35)»

Allegato 6, nota esplicativa 0.38.2

Aggiungere una nuova nota esplicativa all'articolo 38, paragrafo 2, come segue:

«Nota esplicativa relativa al paragrafo 2

0.38.2. L'obbligo giuridico di notificare alla commissione esecutiva TIR che una persona è stata temporaneamente o definitivamente esclusa dalla fruizione della convenzione si ritiene adempiuto qualora siano state correttamente utilizzate le applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal segretariato TIR con la supervisione della commissione esecutiva TIR. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/115, paragrafo 43)»

Allegato 6, nuova nota esplicativa 8.9.1.

Aggiungere una nuova nota esplicativa all'allegato 8, articolo 9, paragrafo 1 come segue:

«8.9.1. I membri della commissione esecutiva TIR hanno competenza ed esperienza nell'applicazione delle procedure doganali, particolarmente per quanto riguarda il regime di transito TIR, sia a livello nazionale che internazionale. I membri della commissione esecutiva sono nominati dai rispettivi governi o organizzazioni che sono parti contraenti della convenzione. Devono rappresentare gli interessi delle parti contraenti della convenzione e non gli interessi particolari di un governo o di un'organizzazione. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117, paragrafo 29)»

Allegato 6, nuova nota esplicativa 8.9.2

Aggiungere una nuova nota esplicativa all'allegato 8, articolo 9, paragrafo 2 come segue:

«8.9.2. Qualora un membro della commissione esecutiva TIR si dimetta prima della fine del mandato, il comitato amministrativo può eleggere un sostituto. In tal caso il membro eletto rimane in carica solo per la parte restante del mandato del suo predecessore. Qualora un membro della commissione esecutiva TIR non sia in grado, per ragioni diverse dalle dimissioni, di portare a termine il proprio mandato, l'amministrazione nazionale del membro interessato ne informa per iscritto la commissione esecutiva TIR e il segretariato TIR. In tal caso il comitato amministrativo può eleggere un membro supplente per la parte rimanente del mandato. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117, paragrafo 29)»

Allegato 6, nota esplicativa 9.II.4

Aggiungere una nuova nota esplicativa all'allegato 9, parte II, paragrafo 4, come segue:

«Nota esplicativa relativa al paragrafo 4

9.II.4 Gli obblighi fissati dalla normativa per la trasmissione dei dati, di cui al paragrafo 4, si ritengono adempiuti qualora siano state correttamente utilizzate le applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal segretariato TIR con la supervisione della commissione esecutiva TIR. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, paragrafo 30)»

Allegato 6, nota esplicativa 9.II.5

Aggiungere una nuova nota esplicativa all'allegato 9, parte II, paragrafo 5, come segue:

«Nota esplicativa relativa al paragrafo 5

9.II.5 La nota esplicativa 9.II.4 si applica mutatis mutandis al paragrafo 5. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, paragrafo 30)»

Allegato 9, parte I, paragrafo 3, punto vi)

Sostituire il testo attuale con il seguente:

«vi) comunicare ogni anno, entro il 1° marzo, alla commissione esecutiva TIR il prezzo di ciascun tipo di carnet TIR da essa rilasciato;».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1275/2014 DEL CONSIGLIO

del 1° dicembre 2014

recante attuazione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005.
- (2) Il 12 aprile 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza, istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente la Repubblica democratica del Congo («comitato del Consiglio di sicurezza»), ha aggiornato e modificato l'elenco di persone ed entità soggette alle misure restrittive.
- (3) Il 30 giugno 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza ha aggiunto un'entità all'elenco di persone ed entità soggette alle misure restrittive.
- (4) Il 31 ottobre 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza ha pubblicato un nuovo elenco consolidato di persone ed entità soggette alle misure restrittive.
- (5) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

B. LORENZIN

⁽¹⁾ GUL 193 del 23.7.2005, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

a) Elenco delle persone di cui agli articoli 3, 4 e 5

1. **Eric BADEGE**

Data di nascita: 1971 **Data di designazione dell'ONU:** 31 dicembre 2012

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo la relazione conclusiva, in data 15 novembre 2012, del gruppo di esperti per la Repubblica democratica del Congo "...il ten. col. Eric Badege era diventato la personalità di riferimento dell'M23 a Masisi ed era al comando di operazioni congiunte..." con un altro leader militare. Inoltre, "una serie di attacchi coordinati effettuati nell'agosto [2012] dal ten. col. Badege... hanno consentito all'M23 di destabilizzare un'area considerevole del territorio di Masisi.". "Secondo le testimonianze di ex combattenti, il ten. col. Badege... agiva agli ordini del colonnello Makenga nell'organizzazione degli attacchi. In quanto comandante militare dell'M23, Badege è responsabile di gravi violazioni, tra cui atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 si sono verificati diversi gravi episodi di uccisioni indiscriminate di civili, compresi donne e bambini. Dal maggio 2012 Raia Mutomboki, sotto il comando dell'M23, ha ucciso centinaia di civili in una serie di attacchi coordinati. In agosto Badege ha effettuato attacchi congiunti che hanno comportato l'uccisione indiscriminata di civili. La relazione di novembre del gruppo di esperti riferisce che tali attacchi erano organizzati congiuntamente da Badege e dal colonnello Makoma Semivumbi Jacques. Secondo la relazione del gruppo di esperti, i leader locali di Masisi hanno affermato che Badege era al comando di tali attacchi di Raia Mutomboki sul terreno. Secondo un articolo di Radio Okapi il 28 luglio 2012, "sabato 28 luglio l'amministratore di Masisi ha annunciato la defezione del comandante del 2° battaglione del 410° reggimento FARDC nella base di Nyabiondo, circa 30 km a nord-ovest di Goma nel Kivu settentrionale. Secondo tale fonte, il colonnello Eric Badege e più di cento soldati si sono diretti venerdì verso Rubaya, 80 km a nord di Nabiondo. Tale informazione è stata confermata da varie fonti. Secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l'M23 è stato costituito quando membri originari del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell'accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e l'RDC che aveva portato all'integrazione del CNDP nelle FARDC. L'M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nella RDC orientale, secondo la relazione IPIS del novembre 2012. L'M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nella RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l'M23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012; ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 ed ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre 2012. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato. Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo è stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando "voleva abbandonarci". La relazione afferma inoltre che secondo alcuni testimoni almeno 33 nuove reclute ed altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha comunicato a HRW "quando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente".

2. **Frank Kakolele BWAMBALE** (*alias:* **a)** Frank Kakorere, **b)** Frank Kakorere Bwambale)

Designazione: Generale delle FARDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Al giugno 2011 residente a Kinshasa. Dal 2010, Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del "Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés" (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ex leader dell'RCD-ML, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell'RCD-ML, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Generale delle FARDC, senza incarico

nel giugno 2011. Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Al giugno 2011 era residente a Kinshasa. Dal 2010, Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del "Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés" (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011.

3. **Gaston IYAMUREMYE** (*alias*: **a**) Byiringiro Victor Rumuli, **b**) Victor Rumuri, **c**) Michel Byiringiro, **d**) Rumuli)

Designazione: **a**) presidente delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR); **b**) secondo vicepresidente delle FDLR-FOCA. **Indirizzo:** (Nel giugno 2011, era stabilito a Kalonge, provincia del Kivu settentrionale) **Data di nascita:** 1948 **Luogo di nascita:** **a**) distretto di Musanze, provincia settentrionale, Ruanda, **b**) Ruhengeri, Ruanda. **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 1° dicembre 2010 **Altre informazioni:** Brigadiere generale

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo molte fonti, tra cui il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Gaston Iyamuremye è il secondo vicepresidente delle FDLR e al loro interno è considerato uno dei membri principali della dirigenza militare e politica. Fino al dicembre 2009 ha inoltre gestito l'ufficio di Ignace Murwanashyaka (presidente delle FDLR) a Kibua, RDC. Presidente delle FDLR e secondo vicepresidente delle FDLR-FOCA a giugno 2011, stabilito a Kalonge, provincia del Kivu settentrionale.

4. **Innocent KAINA** (*alias*: **a**) Colonel Innocent Kaina, **b**) India Queen)

Luogo di nascita: Bunagana, territorio di Rutshuru, RDC **Data di designazione dell'ONU:** 30 novembre 2012

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Innocent Kaina è attualmente comandante di settore del Movimento del 23 marzo (M23). È responsabile di, ed ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Nel luglio del 2007 il tribunale militare di guarigione di Kinshasa ha condannato Kaina per crimini contro l'umanità commessi nel distretto di Ituri tra maggio 2003 e dicembre 2005. È stato rilasciato nel 2009 nel quadro dell'accordo di pace tra il governo congolese e il CNDP. Come membro delle FARDC, nel 2009 si è reso responsabile di esecuzioni, sequestri e menomazioni nel territorio di Masisi. Come comandante agli ordini del generale Ntaganda ha avviato l'ammutinamento dell'ex CNDP, nel territorio di Rutshuru, nell'aprile 2012. Ha garantito la sicurezza dei militari ammutinati al di fuori di Masisi. Tra maggio e agosto 2012 ha sovrinteso al reclutamento e all'addestramento di oltre 150 bambini per la ribellione dell'M23, sparando ai bambini che avevano tentato la fuga. Nel luglio 2012 si è recato a Berunda e Degho per attività di mobilitazione e reclutamento per conto dell'M23.

5. **Jérôme KAKWAVU BUKANDE** (*alias*: **a**) Jérôme Kakwavu, **b**) Commandant Jérôme)

Cittadinanza: congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC. Nel giugno 2011, era detenuto nella prigione di Makala a Kinshasa. Il 25 marzo 2011, la Corte suprema militare a Kinshasa ha aperto un processo contro Kakwavu per crimini di guerra.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ex presidente dell'UCD/FAPC. Le FAPC controllano i posti di frontiera illegali tra l'Uganda e la RDC, che rappresentano le principali vie di transito dei flussi di armi. Come presidente delle FAPC, ha esercitato un'influenza sulle politiche di tali forze, nonché il comando e il controllo delle attività delle FAPC, coinvolte in traffico d'armi e, di conseguenza, in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri nel 2002. Uno dei cinque alti ufficiali FARDC accusati di reati gravi che hanno comportato violenza sessuale e i cui casi sono stati riferiti dal Consiglio di sicurezza al governo durante la visita del 2009. Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC. Nel giugno 2011, era detenuto nella prigione di Makala a Kinshasa. Il 25 marzo 2011, la Corte suprema militare a Kinshasa ha aperto un processo contro Kakwavu per crimini di guerra.

6. **Germain KATANGA**

Cittadinanza: congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Il processo a suo carico è iniziato nel novembre 2009.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Capo dell'FRPI. Coinvolto in trasferimenti d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Il processo a suo carico è iniziato nel novembre 2009.

7. **Thomas LUBANGA**

Luogo di nascita: Ituri, RDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani. Consegnato alla CPI il 17 marzo 2006. Riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012, è stato condannato a 14 anni di prigione. Ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Presidente dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani. Consegnato dalle autorità congolese alla CPI il 17 marzo 2006. Il processo a suo carico è iniziato nel gennaio 2009 e dovrebbe concludersi nel 2011. Riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012, è stato condannato a 14 anni di prigione. Ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte.

8. **Sultani MAKENGA** (*alias:* **a**) Makenga, Colonel Sultani, **b**) Makenga, Emmanuel Sultani)

Data di nascita: 25 dicembre 1973 **Luogo di nascita:** Rutshuru, RDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 13 novembre 2012 **Altre informazioni:** Un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Sultani Makenga è un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo (RDC). Come capo dell'M23 (noto anche come esercito rivoluzionario congolese) ha commesso, ed è responsabile di, gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. È inoltre responsabile di violazioni del diritto internazionale per quanto riguarda le azioni di reclutamento o impiego di bambini nei conflitti armati nella RDC compiute dall'M23. Sotto il comando di Sultani Makenga, l'M23 ha compiuto grandi atrocità contro la popolazione civile nella RDC. In base a testimonianze e segnalazioni, i militanti al comando di Sultani Makenga hanno compiuto stupri in tutto il territorio di Rutshuru a danno di donne e bambini, alcuni dei quali di soli 8 anni, nel quadro di una strategia tesa a consolidare il controllo di questo territorio. Al comando di Makenga, l'M23 ha condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nella RDC e nella regione, oltre a uccidere, menomare e ferire decine di bambini. Molti bambini reclutati hanno meno di 15 anni. Si segnala inoltre che Makenga è destinatario di armi e materiale connesso in violazione delle misure adottate dalla RDC in attuazione dell'embargo sulle armi, comprese ordinanze interne sull'importazione e il possesso di armi e materiale connesso. Tra gli atti commessi da Makenga, in quanto capo dell'M23, si annoverano violazioni gravi del diritto internazionale e atrocità contro la popolazione civile della RDC che hanno accentuato la condizione di insicurezza, i trasferimenti forzati e il conflitto nella regione. Un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo.

9. **Khawa Panga MANDRO** (*alias:* **a**) Kawa Panga, **b**) Kawa Panga Mandro, **c**) Kawa Mandro, **d**) Yves Andoul Karim, **e**) Yves Khawa Panga Mandro, **f**) Mandro Panga Kahwa, **g**) "Chief Kahwa", **h**) "Kawa")

Data di nascita: 20 agosto 1973 **Luogo di nascita:** Bunia, RDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. Arrestato dalle autorità congolese nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nel giugno 2011, era detenuto nella prigione centrale di Makala a Kinshasa.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ex presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini dal 2001 al 2002. Detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. Arrestato dalle autorità congolese nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nel giugno 2011, era detenuto nella prigione centrale di Makala a Kinshasa.

10. Callixte MBARUSHIMANA

Data di nascita: 24 luglio 1963 **Luogo di nascita:** Ndusu/Ruhengeri, provincia del Nord, Ruanda **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 3 marzo 2009 **Altre informazioni:** Arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 sotto mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009 e trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Segretario esecutivo delle FDLR e vicepresidente dell'alto comando militare delle FDLR fino al suo arresto. Leader politico/militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo, il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. Arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 sotto mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009 e trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011.

11. Iruta Douglas MPAMO (*alias:* a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano)

Indirizzo: Gisenyi, Ruanda (giugno 2011) **Data di nascita:** a) 28 dicembre 1965, b) 29 dicembre 1965 **Luogo di nascita:** a) Bashali, Masisi, RDC, b) Goma, RDC, c) Uvira, RDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Occupazione ignota da quando due dei velivoli operati dalla Lakes Business Company (GLBC) sono precipitati.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Proprietario/dirigente della Compagnie aérienne des Grands Lacs e della Great Lakes Business Company, i cui velivoli sono stati utilizzati per fornire assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Responsabile anche della dissimulazione di informazioni su voli e cargo, apparentemente, per consentire la violazione dell'embargo sulle armi. Occupazione ignota da quando due dei velivoli operati dalla Lakes Business Company (GLBC) sono precipitati.

12. Sylvestre MUDACUMURA (*alias:* a) Mupenzi Bernard, b) General Major Mupenzi, c) General Mudacumura, d) Radja)

Indirizzo: foresta di Kikoma, presso Bogoyi, Walikale, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011) **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Comandante militare delle FDLR-FOCA nonché primo vicepresidente politico e capo dell'alto comando delle FOCA, combina così funzioni di comando militare e politico globale dall'arresto dei capi delle FDLR in Europa.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Comandante delle FDLR, esercita un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Mudacamura (o suo personale) era in contatto telefonico con Murwanashyaka, leader delle FDLR in Germania, anche nel maggio 2009 al momento del massacro di Busurungi e con il comandante militare Maggiore Guillaume durante le operazioni Umoja Wetu e Kimia II nel 2009. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile di 27 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2007. Comandante militare delle FDLR-FOCA nonché primo vicepresidente politico e capo dell'alto comando delle FOCA, combina così funzioni di comando militare e politico globale dall'arresto dei capi delle FDLR in Europa.

13. **Leodomir MUGARAGU** (*alias*: **a**) Manzi Leon, **b**) Leo Manzi).

Indirizzo: quartier generale delle FDLR, foresta di Kikoma, Bogoyi, Walikale, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011)
Data di nascita: **a**) 1954 **b**) 1953 **Luogo di nascita:** **a**) Kigali, Ruanda **b**) Rushashi, provincia settentrionale, Ruanda
Cittadinanza: ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 1° dicembre 2010 **Altre informazioni:** capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA, incaricato dell'amministrazione.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, Leodomir Mugaragu è capo di Stato maggiore delle Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), ala armata delle FDLR. Secondo comunicazioni ufficiali Mugaragu è un ufficiale di alto livello incaricato della pianificazione per le operazioni militari delle FDLR nella provincia orientale della RDC. capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA, incaricato dell'amministrazione.

14. **Leopold MUJYAMBERE** (*alias*: **a**) Musenyeri, **b**) Achille, **c**) Frere Petrus Ibrahim)

Indirizzo: Nyakaleke (a sud-est di Mwenga), Kivu meridionale, RDC **Data di nascita:** **a**) 17 marzo 1962, **b**) circa 1966
Luogo di nascita: Kigali, Ruanda **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 3 marzo 2009 **Altre informazioni:** Nel giugno 2011 comandante del settore operativo del Kivu meridionale, attualmente detto "Amazon", delle FDLR-FOCA.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Comandante della seconda divisione delle FOCA/Brigate di riserva (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza. Nel giugno 2011, comandante del settore operativo del Kivu meridionale, attualmente detto "Amazon", delle FDLR-FOCA.

15. **Jamil MUKULU** (*alias*: **a**) Steven Alirabaki, **b**) David Kyagulanyi, **c**) Musezi Talengelanimiro, **d**) Mzee Tutu, **e**) Abdullah Junjuaka, **f**) Alilabaki Kyagulanyi, **g**) Hussein Muhammad, **h**) Nicolas Luumu, **i**) Professor Musharaf, **j**) Talengelanimiro)

Designazione: **a**) capo delle Forze Democratiche Alleate (ADF), **b**) comandante, Forze Democratiche Alleate **Data di nascita:** **a**) 1965; **b**) 1° gennaio 1964 **Luogo di nascita:** Villaggio di Ntoke, sottocontea di Ntenjeru, distretto di Kayunga, Uganda **Cittadinanza:** ugandese **Data di designazione dell'ONU:** 12 ottobre 2011

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, comprese le relazioni del gruppo di esperti per la RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu è il capo militare delle Forze Democratiche Alleate (ADF), un gruppo armato straniero operante nella RDC che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti delle ADF, come indicato nel punto 4b) della risoluzione 1857 (2008). Il gruppo di esperti per la RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha riferito che Mukulu ha fornito leadership e supporto materiale alle ADF, un gruppo armato che opera nel territorio della RDC. Secondo varie fonti, comprese le relazioni del gruppo di esperti per la RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu ha inoltre continuato a influenzare le politiche, ha fornito finanziamenti e mantenuto il comando e il controllo diretti delle attività delle forze delle ADF in loco, compresi legami di controllo con le reti terroristiche internazionali.

16. **Ignace MURWANASHYAKA** (*alias*: Dott. Ignace)

Titolo: Dr. **Data di nascita:** 14 maggio 1963 **Luogo di nascita:** **a**) Butera, Ruanda, **b**) Ngoma, Butare, Ruanda **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009. Sostituito da Gaston Iamuremye, alias "Rumuli", come presidente delle FDLR-FOCA. Il processo a carico di Murwanashyaka per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nella DRC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Presidente delle FDLR e comandante supremo delle forze armate FDLR, esercita un'influenza sulla politica di tali forze e mantiene il comando e controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. In contatto telefonico con i comandanti militari delle FDLR (anche durante il massacro di Busurungi del maggio 2009), impartiva ordini all'alto comando militare; coinvolto nel coordinamento del trasferimento di armi e munizioni alle unità delle FDLR e nell'addestramento specifico per il relativo impiego; gestiva ingenti somme di denaro ricavato dalla vendita illegale di risorse naturali nelle zone sotto il controllo delle FDLR. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è sua la responsabilità di comando in qualità di presidente e di comandante militare delle FDLR per il reclutamento e l'uso di bambini da parte delle FDLR nel Congo orientale. Arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009. Sostituito da Gaston Iamuremye, alias "Rumuli", come presidente delle FDLR-FOCA. Il processo a carico di Murwanashyaka per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nella RDC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco.

17. **Straton MUSONI** (*alias*: IO Musoni)

Data di nascita: a) 6 aprile 1961, b) 4 giugno 1961 **Luogo di nascita:** Mugambazi, Kigali, Ruanda **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 29 marzo 2007 **Altre informazioni:** Arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009. Il processo a carico di Musoni per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nella DRC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco. Sostituito come primo vicepresidente delle FDLR da Sylvestre Mudacumura.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Come dirigente delle FDLR, gruppo armato straniero che opera nella RDC, Musoni impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tale gruppo, in violazione della risoluzione 1649 (2005). Arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009. Il processo a carico di Musoni per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nella DRC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco. Sostituito come primo vicepresidente delle FDLR da Sylvestre Mudacumura.

18. **Jules MUTEBUTSI** (*alias*: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)

Data di nascita: 1964 **Luogo di nascita:** Minembwe, Kivu meridionale, RDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nella RDC. Da allora vive in regime di semilibertà a Kigali (non essendo autorizzato a lasciare il paese).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell'embargo sulle armi. Ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nella RDC. Da allora vive in regime di semilibertà a Kigali (non essendo autorizzato a lasciare il paese).

19. **Baudoin NGARUYE WA MYAMURO** (*alias*: Colonel Baudoin Ngaruye)

Titolo: capo militare del movimento del 23 marzo (M23) **Designazione:** Brigadiere generale **Indirizzo:** Rubavu/Mudende, Ruanda. **Data di nascita:** a) 1° aprile 1978, b) 1978 **Luogo di nascita:** a) Bibwe, RDC b) Lusamambo, territorio di Lubero, RDC **Cittadinanza:** congolese **Numero di identificazione nazionale:** identificazione FARDC 1-78-09-44621-80 **Data di designazione dell'ONU:** 30 novembre 2012 **Altre informazioni:** Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nell'aprile del 2012 Ngaruye ha guidato l'ammutinamento dell'ex CNDP, noto come movimento del 23 marzo (M23), agli ordini del generale Ntaganda. All'interno dell'M23 è attualmente il terzo comandante militare di grado più elevato. Il gruppo di esperti per l'RDC ne aveva già raccomandato l'inserimento nell'elenco delle persone designate nel 2008 e nel

2009. È responsabile di, ed ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Ha reclutato e addestrato centinaia di bambini tra il 2008 e il 2009 e, verso la fine del 2010, ha continuato a farlo per l'M23. Ha commesso omicidi, menomazioni e sequestri, spesso contro donne. È responsabile dell'esecuzione e di tortura di disertori, con l'M23. Nel 2009, all'interno delle FARDC, ha ordinato l'uccisione di tutti gli uomini del villaggio di Shalio, territorio di Walikale. Ha inoltre fornito armi, munizioni e paghe nei territori di Masisi e di Walikale al comando diretto di Ntaganda. Nel 2010 ha organizzato trasferimenti forzati ed espropri ai danni delle popolazioni della zona di Lukopfu. È inoltre ampiamente implicato nelle reti criminali all'interno delle FARDC, traendo profitto dal commercio di minerali e causando tensioni e violenze con il Colonnello Innocent Zimurinda nel 2011. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.

20. **Mathieu, Chui NGUDJOLO** (*alias*: Cui Ngudjolo)

Data di designazione dell'ONU: 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. Assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012. Dopo essere stato rilasciato, è stato detenuto dalle autorità dei Paesi Bassi e ha introdotto una domanda di asilo in detto paese.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Capo di stato maggiore dell'FNI ed ex capo di Stato maggiore dell'FRPI, esercita un'influenza sulle politiche dell'FRPI e mantiene il comando e controllo delle attività delle forze dell'FRPI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di minori di età inferiore ai 15 anni a Ituri nel 2006. Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. Assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012. Dopo essere stato rilasciato, è stato detenuto dalle autorità dei Paesi Bassi e ha introdotto una domanda di asilo in detto paese.

21. **Floribert Ngabu NJABU** (*alias*: **a**) Floribert Njabu Ngabu, **b**) Floribert Ndjabu **c**) Floribert Ngabu Ndjabu)

Data di designazione dell'ONU: 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha introdotto domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo; il caso è ora in fase di appello.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Presidente dell'FNI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha introdotto domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo; il caso è ora in fase di appello.

22. **Laurent NKUNDA** (*alias*: **a**) Nkunda Mihigo Laurent, **b**) Laurent Nkunda Bwatere, **c**) Laurent Nkundabware, **d**) Laurent Nkunda Mahoro Bwatere, **e**) Laurent Nkunda Bwatere, **f**) Chairman, **g**) General Nkunda, **h**) Papa Six)

Data di nascita: **a)** 6 febbraio 1967, **b)** 2 febbraio 1967 **Luogo di nascita:** Rutshuru, Kivu settentrionale, RDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Ex generale dell'RCD-G. Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; Alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998. Laurent Nkunda è stato arrestato in Ruanda dalle autorità di questo paese nel gennaio 2009 e sostituito come comandante del CNDP. Da allora, è agli arresti domiciliari a Kigali, Ruanda. Il Ruanda ha respinto la richiesta di estradizione di Nkunda, presentata dal governo della RDC, per i crimini commessi nella provincia orientale della RDC. Nel 2010, un tribunale ruandese a Gisenyi ha respinto l'appello di Nkunda per detenzione illegale, stabilendo che la questione dovrebbe essere esaminata da un tribunale militare. Gli avvocati di Nkunda hanno avviato un procedimento presso il tribunale militare ruandese. Mantiene una certa influenza su taluni elementi del CNDP.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del

Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile di 264 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. Ex generale dell'RCD-G. Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998. Laurent Nkunda è stato arrestato in Ruanda dalle autorità di questo paese nel gennaio 2009 e sostituito come comandante del CNDP. Da allora, è agli arresti domiciliari a Kigali, Ruanda. Il Ruanda ha respinto la richiesta di estradizione di Nkunda, presentata dal governo della RDC, per i crimini commessi nella provincia orientale della RDC. Nel 2010, un tribunale ruandese a Gisenyi ha respinto l'appello di Nkunda per detenzione illegale, stabilendo che la questione dovrebbe essere esaminata da un tribunale militare. Gli avvocati di Nkunda hanno avviato un procedimento presso il tribunale militare ruandese. Mantiene una certa influenza su taluni elementi del CNDP.

23. **Felicien NSANZUBUKIRE** (*alias*: Fred Irakeza)

Designazione: Comanda il primo battaglione delle FDLR-FOCA ed è stabilito nella regione di Uvira-Sange, nel Kivu meridionale **Indirizzo:** Magunda, territorio di Mwenga, Kivu meridionale, RDC (giugno 2011) **Data di nascita:** 1967 **Luogo di nascita:** a) Murama, Kigali, Ruanda, b) Rubungo, Kigali, Ruanda, c) Kinyinya, Kigali, Ruanda **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 1° dicembre 2010 **Altre informazioni:** È Stato membro delle FDLR almeno dal 1994 e ha operato nella provincia orientale della RDC dall'ottobre 1998.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Felicien Nsanzubukire ha controllato e coordinato, almeno dal novembre 2008 all'aprile 2009, il traffico di armi e munizioni a partire dalla Repubblica unita della Tanzania attraverso il lago Tanganica verso le unità FDLR nelle aree di Uvira e Fizi, Kivu meridionale. Comanda il primo battaglione delle FDLR-FOCA ed è stabilito nella regione di Uvira-Sange, nel Kivu meridionale. È Stato membro delle FDLR almeno dal 1994 e ha operato nella provincia orientale della RDC dall'ottobre 1998.

24. **Pacifique NTAWUNGUKA** (*alias*: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)

Designazione: Comandante, settore operativo "SONOKI" delle FDLR-FOCA, nel Kivu settentrionale **Indirizzo:** Matembe, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011) **Data di nascita:** a) 1 gennaio 1964, b) circa 1964 **Luogo di nascita:** Gaseke, provincia di Gisenyi, Ruanda **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 3 marzo 2009 **Altre informazioni:** Ha ricevuto una formazione militare in Egitto.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Comandante della prima divisione delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed espone dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza. Ha ricevuto una formazione militare in Egitto.

25. **James NYAKUNI**

Cittadinanza: ugandese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Collaborazione in traffici con Jérôme Kakwavu, soprattutto contrabbando attraverso la frontiera RDC/Uganda, incluso sospetto traffico di armi e materiale militare in camion non controllati. Violazione dell'embargo sulle armi e fornitura di assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), incluso il sostegno finanziario per consentirne le attività militari.

26. **Stanislas NZEYIMANA** (*alias*: a) Deogratias Bigaruka Izabayoy, b) Izabayoy Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura)

Designazione: Vicecomandante delle FDLR-FOCA. **Indirizzo:** Mukoberwva, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011) **Data di nascita:** a) 1° gennaio 1966 b) 28 agosto 1966 c) circa 1967 **Luogo di nascita:** Mugusa, Butare, Ruanda **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 3 marzo 2009

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Vicecomandante delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)] del Consiglio di sicurezza.

27. **Dieudonné Ozia Mazio** (*alias: a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari*)

Data di nascita: 6 giugno 1949 **Luogo di nascita:** Ariwara, RDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Dieudonné Ozia Mazio sarebbe deceduto ad Ariwara il 23 settembre 2008, mentre era presidente della Fédération des entreprises congolaises (FEC) nel territorio di Aru.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Piani di finanziamento con Jerome Kakwavu e le FAPC e contrabbando lungo il confine RDC/Uganda, che ha consentito di mettere a disposizione di Kakwavu e delle sue truppe rifornimenti e denaro. Violazione dell'embargo sulle armi, anche attraverso l'assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Dieudonné Ozia Mazio sarebbe deceduto ad Ariwara il 23 settembre 2008, mentre era presidente della Fédération des entreprises congolaises (FEC) nel territorio di Aru.

28. **Jean-Marie Lugerero RUNIGA** (*alias: a) Jean-Marie Rugerero*)

Designazione: presidente dell'M23 **Indirizzo:** Rubavu/Mudende, Ruanda **Data di nascita: a)** circa 1960; **b)** 9 settembre 1966 **Luogo di nascita:** Bukavu, RDC **Data di designazione dell'ONU:** 31 dicembre 2012 **Altre informazioni:** Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

In un documento del 9 luglio 2012 firmato dall'M23 Sultani Makenga ha nominato Runiga coordinatore dell'ala politica dell'M23. Secondo tale documento, la nomina di Runiga è stata dettata dall'esigenza di assicurare la visibilità della causa dell'M23. Runiga è noto come il "presidente" dell'M23 in messaggi pubblicati sul sito del gruppo. Il suo ruolo di leader è confermato dalla relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, che fa riferimento a Runiga come "il leader dell'M23". Secondo un articolo pubblicato dall'Associated Press il 13 dicembre 2012, Runiga ha mostrato a tale agenzia un elenco delle richieste che intendeva presentare al governo congolese, tra cui figuravano le dimissioni di Kabila e lo scioglimento dell'assemblea nazionale. Runiga ha affermato che l'M23 avrebbe potuto riprendere il controllo di Goma se l'occasione si fosse presentata. "E questa volta non ci ritireremo", ha affermato all'Associated Press. Ha inoltre affermato che l'ala politica dell'M23 dovrebbe riprendere il controllo di Goma come condizione preliminare ai negoziati. "Penso che i nostri membri a Kampala ci rappresentino. Anch'io mi recherò sul posto, al momento opportuno. Non appena ci saremo organizzati e Kabila sarà sul posto, mi ci recherò anch'io", ha affermato Runiga. Secondo un articolo apparso su Le Figaro il 26 novembre 2012, Runiga ha incontrato il presidente della RDC Kabila il 24 novembre 2012 per avviare le discussioni. In un'intervista a Le Figaro Runiga ha affermato che "l'M23 è composto principalmente da ex membri militari delle FARDC che si sono dissociati per protesta in seguito al mancato rispetto degli accordi del 23 marzo 2009." Ha aggiunto che "i combattenti dell'M23 sono disertori dell'esercito ancora in possesso delle proprie armi. Abbiamo recentemente recuperato molte attrezzature da una base militare a Bunagana. Al momento questo ci consente di riconquistare territori ogni giorno e di respingere tutti gli attacchi delle FARDC. La nostra rivoluzione è congolese, condotta da congolesi e per il popolo congolese." Secondo un articolo pubblicato dall'agenzia Reuters il 22 novembre 2002, Runiga ha

affermato che l'M23 ha la capacità di conservare Goma grazie al rafforzamento delle forze dell'M23 in seguito alla defezione di soldati congolese dalle FARDC: "Innanzitutto abbiamo un esercito ordinato, e poi abbiamo acquisito i soldati delle FARDC. Sono nostri fratelli, offriremo loro la formazione necessaria e poi lavoreremo insieme." Secondo un articolo pubblicato dal Guardian il 27 novembre 2012, Runiga ha affermato che l'M23 si sarebbe rifiutato di ubbidire a un invito dei leader regionali della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi di lasciare Goma al fine di aprire la strada ai negoziati di pace. Invece, Runiga ha affermato che il ritiro dell'M23 da Goma sarebbe il risultato, e non un presupposto, dei negoziati. Secondo la relazione conclusiva del 15 novembre 2012 del gruppo di esperti, Runiga ha guidato una delegazione che si è recata a Kampala, Uganda, il 29 luglio 2012 e ha messo a punto il programma in 21 punti del movimento M23 in vista degli imminenti negoziati in sede di Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi. Secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l'M23 è stato costituito quando membri originari del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell'accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e l'RDC che aveva portato all'integrazione del CNDP nelle FARDC. L'M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nella RDC orientale, secondo la relazione IPIS del novembre 2012. L'M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nella RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l'M23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012; ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 ed ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre 2012. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato. Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo è stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando "voleva abbandonarci". La relazione afferma inoltre che secondo alcuni testimoni almeno 33 nuove reclute ed altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha comunicato a HRW, "quando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente". Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.

29. Ntabo Ntaberi SHEKA

Designazione: Comandante in capo, Nduma Defence of Congo, gruppo Mayi Mayi Sheka **Data di nascita:** 4 aprile 1976 **Luogo di nascita:** territorio di Walikale, RDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 28 novembre 2011

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ntabo Ntaberi Sheka, Comandante in capo dell'ala politica del gruppo Mayi Mayi Sheka, è il leader politico di un gruppo armato congolese che impedisce il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione dei combattenti. Il Mayi Mayi Sheka è un gruppo di miliziani basato in Congo che opera a partire da basi situate nel territorio di Walikale, nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo. Il gruppo Mayi Mayi Sheka si è reso responsabile di attacchi contro miniere nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, impadronendosi tra l'altro delle miniere di Bisiye, nonché di estorsioni ai danni della popolazione locale. Ntabo Ntaberi Sheka ha inoltre commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro bambini. Ntabo Ntaberi Sheka ha pianificato e ordinato una serie di attacchi nel territorio di Walikale dal 30 luglio al 2 agosto 2010 per punire la popolazione locale, accusata di collaborare con le forze governative congolese. Nel corso degli attacchi, bambini sono stati violentati e rapiti, obbligati al lavoro forzato e sottoposti a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il gruppo di miliziani Mayi Mayi Sheka procede inoltre al reclutamento forzato di ragazzi e recluta bambini.

30. Bosco TAGANDA (alias: **a**) Bosco Ntaganda, **b**) Bosco Ntagenda, **c**) General Taganda, **d**) Lydia, **e**) Terminator, **f**) Tango Romeo (nome in codice), **g**) Romeo (nome in codice), **h**) Major)

Indirizzo: Goma, RDC (giugno 2011) **Data di nascita:** tra il 1973 e il 1974 **Luogo di nascita:** Bigogwe, Ruanda **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** NATO in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato Generale di brigata delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. Ex capo di Stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Dal gennaio 2009, vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR "Umoja Wetu", "Kimia II" e "Amani Leo" nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'Aia, dove gli sono stati letti i suoi capi di imputazione durante un'audizione iniziale il 26 marzo.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Comandante militare dell'UPC/L, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel

dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta e/o il comando del reclutamento e dell'impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. In qualità di capo di Stato maggiore del CNDP ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja (novembre 2008). NATO in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nel giugno 2011, risiede a Goma ed è proprietario di una grande azienda agricola nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato Generale di brigata delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. Ex capo di Stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Dal gennaio 2009, vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR "Umoja Wetu", "Kimia II" e "Amani Leo" nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'Aia, dove gli sono stati letti i suoi capi di imputazione durante un'audizione iniziale il 26 marzo.

31. Innocent ZIMURINDA (*alias*: Zimulinda)

Designazione: a) Comando di brigata dell'M23, rango: colonnello, b) Colonnello delle FARDC **Indirizzo:** Rubavu, Mudende **Data di nascita:** a) 1° settembre 1972, b) circa 1975, c) 16 marzo 1972 **Luogo di nascita:** a) Ngungu, territorio di Masisi, Kivu settentrionale, RDC, b) Masisi, RDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° dicembre 2010 **Altre informazioni:** Integrato nelle FARDC nel 2009 con il grado di tenente colonnello, comandante di brigata delle operazioni Kimia II delle FARDC, con base nella zona di Ngungu. Nel luglio 2009, Zimurinda è stato promosso al grado di colonnello diventando comandante del settore delle FARDC a Ngungu e poi a Kitchanga nelle operazioni delle FARDC Kimia II e Amani Leo. Benché il suo nome non compaia nel decreto del presidente della RDC del 31 dicembre 2010 recante nomina degli alti funzionari delle FARDC, Zimurinda ha mantenuto de facto il comando del 22° settore delle FARDC a Kitchanga e porta il nuovo grado e la nuova uniforme delle FARDC. Resta fedele a Bosco Ntaganda. Nel dicembre 2010, le attività di reclutamento condotte da elementi sotto il comando di Zimurinda sono state denunciate da fonti pubbliche. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo molte fonti il ten.col. Innocent Zimurinda, come uno dei comandanti della 231ª brigata delle FARDC, ha impartito ordini che hanno dato luogo al massacro di oltre 100 rifugiati ruandesi, per lo più donne e bambini, durante un'operazione militare nella regione di Shalio nell'aprile 2009. Il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riferisce di testimonianze secondo cui il ten.col. Innocent Zimurinda avrebbe rifiutato di liberare tre bambini sotto il suo comando a Kalehe, il 29 agosto 2009. Secondo molte fonti il ten.col. Innocent Zimurinda, prima dell'integrazione del CNDP nelle FARDC, ha partecipato nel novembre 2008 all'operazione del CNDP sfociata nel massacro di 89 civili, donne e bambini compresi, nella regione di Kiwanja. Nel marzo 2010 51 gruppi di difesa dei diritti umani presenti nella RDC orientale hanno dichiarato che Zimurinda si è reso responsabile di molteplici violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni di numerosi civili, donne e bambini compresi, tra il febbraio e l'agosto 2007. Il ten.col. Innocent Zimurinda è stato accusato, nella stessa dichiarazione, di stupro su moltissime donne e ragazze. Secondo una dichiarazione del rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati del 21 maggio 2010, Innocent Zimurinda è implicato nell'esecuzione sommaria di bambini soldato anche durante l'operazione Kimia II. Secondo la stessa dichiarazione ha rifiutato che la missione ONU in RDC (MONUC) effettuasse il controllo delle truppe alla ricerca di minori. Secondo il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il ten.col. Zimurinda ha avuto responsabilità dirette e di comando nel reclutamento e trattenimento di bambini nelle truppe al suo comando. Integrato nelle FARDC nel 2009 con il grado di tenente colonnello, comandante di brigata delle operazioni Kimia II delle FARDC, con base nella zona di Ngungu. Nel luglio 2009, Zimurinda è stato promosso al grado di colonnello diventando comandante del settore delle FARDC a Ngungu e poi a Kitchanga nelle operazioni delle FARDC Kimia II e Amani Leo. Benché il suo nome non compaia nel decreto del presidente della RDC del 31 dicembre 2010 recante nomina degli alti funzionari delle FARDC, Zimurinda ha mantenuto de facto il comando del 22° settore delle FARDC a Kitchanga e porta il nuovo grado e la nuova uniforme delle FARDC. Resta fedele a Bosco Ntaganda. Nel dicembre 2010, le attività di reclutamento condotte da elementi sotto il comando di Zimurinda sono state denunciate da fonti pubbliche. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.

b) Elenco delle entità di cui agli articoli 3, 4 e 5

1. **ADF** (*alias*: a) Forces Democratiques Alliees-Armee Nationale de Liberation de l'Ouganda (Forze democratiche alleate — Esercito nazionale di liberazione dell'Uganda), b) ADF/NALU, c) Alleanza islamica delle forze democratiche)

Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo **Data di designazione dell'ONU:** 30 giugno 2014

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Le Forze democratiche alleate (ADF) sono state create nel 1995 e si trovano nella regione montagnosa lungo la frontiera RDC-Uganda. Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per la Repubblica democratica del Congo, che cita funzionari ugandesi e fonti dell'ONU, nel 2013 le ADF disponevano di una forza di combattenti armati stimata tra 1 200 e 1 500 unità, situata nel nord-est del territorio di Beni, provincia del Kivu settentrionale, vicino al confine con l'Uganda. Le stesse fonti stimano a una cifra compresa tra 1 600 e 2 500 unità, donne e bambini compresi, i membri complessivi delle ADF. A causa dell'offensiva militare da parte delle Forze armate congolese (FARDC) e della missione ONU per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO), condotta nel 2013 e 2014, le ADF hanno disperso i loro combattenti in numerose basi più piccole e trasferito donne e bambini nelle zone ad ovest di Beni e lungo la frontiera Ituri-Kivu settentrionale. Il comandante militare delle ADF è Hood Lukwago e il responsabile di più alto grado Jamil Mukulu, già sottoposto a sanzioni.

Le ADF hanno commesso gravi violazioni del diritto internazionale e della UNSCR 2078 (2012), fra cui quanto indicato qui di seguito.

Le ADF hanno reclutato e impiegato bambini soldato in violazione del diritto internazionale applicabile (UNSCR punto 4d)].

Secondo la sua relazione conclusiva del 2013, il gruppo di esperti dell'ONU per la RDC, ha intervistato tre ex combattenti delle ADF scappati nel 2013, che hanno descritto il modo in cui i reclutatori delle ADF in Ruanda attiravano le persone nella RDC con false promesse di lavoro (per gli adulti) e istruzione gratuita (per i bambini) e li obbligavano quindi ad aderire alle ADF. Secondo la stessa relazione, gli ex combattenti delle ADF hanno detto al gruppo di esperti che le squadre di addestramento delle ADF sono composte normalmente da uomini adulti e ragazzi e due ragazzi scappati dalle ADF nel 2013 hanno dichiarato di avere ricevuto addestramento militare dalle ADF. La relazione comprende anche una descrizione dell'addestramento delle ADF, fornita da un "ex bambino soldato delle ADF".

Secondo la relazione conclusiva del 2012 del gruppo di esperti dell'ONU per la RDC, le ADF reclutano bambini, come dimostra il caso di un reclutatore delle ADF catturato dalle autorità ugandesi a Kasese con sei giovani ragazzi mentre si recava nella RDC nel luglio 2012.

Un esempio specifico di reclutamento e impiego di bambini da parte delle ADF è illustrato in una lettera del 6 gennaio 2009 dell'ex direttrice di Human Rights Watch per l'Africa, Georgette Gagnon, all'ex ministro della giustizia ugandese, Kiddhu Makubuyu, secondo cui un ragazzo di nome Bushobozi Irumba era stato rapito dalle ADF nel 2000, quando aveva nove anni. Gli era richiesto di fornire trasporto e altri servizi ai combattenti delle ADF.

Oltre a ciò, la "relazione Africa" citava fonti secondo cui le ADF recluterebbero bambini di soli 10 anni come bambini soldato e un portavoce delle Forze per la difesa del popolo ugandese (UPDF) secondo cui l'UPDF avrebbe salvato 30 bambini da un campo di addestramento sull'isola di Buvuma nel lago Vittoria.

Le ADF hanno anche commesso gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale contro donne e bambini, tra cui uccisioni, menomazioni e violenze sessuali (UNSCR, punto 4e)].

Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per la RDC, nel 2013 le ADF hanno attaccato numerosi villaggi, costringendo oltre 66 000 persone a fuggire in Uganda. Tali attacchi hanno provocato lo spopolamento di una vasta area, controllata da allora dalle ADF che rapiscono e uccidono gli abitanti che tornano nei loro villaggi. Fra luglio e settembre 2013 le ADF hanno decapitato almeno cinque persone nella zona di Kamango; varie altre sono state uccise con un colpo da fuoco e decine rapite. Queste azioni terrorizzano la popolazione locale e la scoraggiano dal ritornare a casa.

Global Horizontal Note, un meccanismo di monitoraggio e comunicazione di gravi violazioni ai danni di bambini in situazioni di conflitto armato, ha riferito al gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza per i bambini nei conflitti armati (CAAC) che nel periodo di riferimento ottobre-dicembre 2013, le ADF si sono rese responsabili di 14 dei 18 incidenti documentati che hanno coinvolto bambini, fra cui un incidente verificatosi l'11 dicembre 2013 nel territorio di Beni, Kivu settentrionale, quando le ADF hanno attaccato il villaggio di Musuku uccidendo 23 persone, fra cui 11 bambini (tre femmine e otto maschi), di età compresa fra 2 mesi e 17 anni. Tutte le vittime, fra cui due bambini sopravvissuti all'attacco, sono state gravemente mutilate a colpi di machete.

La relazione del segretario generale sulla violenza sessuale in situazioni di conflitto del marzo 2014, individua le "Forze alleate democratiche-Esercito nazionale per la liberazione dell'Uganda" nel suo elenco delle "Parties credibly suspected of committing or being responsible for rape or other forms of sexual violence in situations of armed conflict" (parti ragionevolmente sospettate di avere commesso o essere responsabili di stupro o altre forme di violenza sessuale in situazioni di conflitto armato).

Le ADF hanno anche partecipato ad attacchi contro operatori della MONUSCO (UNSCR punto 4 (i)).

Infine, la missione ONU per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) ha riferito che le ADF hanno condotto almeno due attacchi contro suoi operatori. Nel primo caso, il 14 luglio 2013, si è trattato di un attacco a una pattuglia della MONUSCO sulla strada fra Mbau e Kamango. L'attacco è descritto nella relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per la RDC. Il secondo attacco si è verificato il 3 marzo 2014, quando un veicolo della MONUSCO è stato attaccato con granate a dieci chilometri dall'aeroporto di Mavivi, nel territorio di Beni, ferendo cinque operatori.

2. BUTEMBO AIRLINES (BAL)

Indirizzo: Butembo, RDC **Data di designazione dell'ONU:** 29 marzo 2007 **Altre informazioni:** Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo. Dal dicembre 2008 la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nella RDC.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008) usava la sua linea aerea per trasportare oro, razioni e armi del FNI tra Mongbwalu e Butembo. Ciò costituisce "fornitura di assistenza" a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo. Dal dicembre 2008 la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nella RDC.

3. COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL) GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC) (alias: CAGL)

Indirizzo: a) Avenue Président Mobutu, Goma, RDC, b) Gisenyi, Ruanda, c) PO BOX 315, Goma, RDC **Data di designazione dell'ONU:** 29 marzo 2007 **Altre informazioni:** A decorrere dal dicembre del 2008, GLBC non ha più aeromobili operativi, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

CAGL e GLBC sono imprese di proprietà di Douglas MPAMO, persona che è già stata oggetto di sanzioni ai sensi della risoluzione 1596 (2005). CAGL e GLBC sono state usate per trasportare armi e munizioni in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). A decorrere dal dicembre del 2008, GLBC non ha più aeromobili operativi, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite.

4. CONGOMET TRADING HOUSE

Indirizzo: Butembo, Kivu settentrionale **Data di designazione dell'ONU:** 29 marzo 2007 **Altre informazioni:** Non esiste più come impresa addetta al commercio di oro a Butembo, nel Kivu settentrionale.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Congomet Trading House (precedentemente figurante nell'elenco come Congocom) era di proprietà di Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008). Kambale acquistava quasi tutta la produzione di oro nel distretto Mongbwalu, controllato dall'FNI. Gli introiti dell'FNI provenivano soprattutto da tasse imposte su tale produzione. Ciò costituisce "fornitura di assistenza" a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Non esiste più come impresa addetta al commercio di oro a Butembo, nel Kivu settentrionale.

5. FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR) (alias: a) FDLR, b) Force Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, d) FOCA)

Indirizzo: a) Kivu settentrionale, RDC b) Kivu meridionale, RDC **Data di designazione dell'ONU:** 31 dicembre 2012 **Altre informazioni:** E-mail: Fdlr@fmx.de; fldrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.NET.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Le FDLR sono uno dei maggiori gruppi armati stranieri operanti nel territorio della RDC. Il gruppo è stato costituito nel 2000 e ha commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro donne e bambini in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e trasferimenti forzati. Secondo una relazione di

Amnesty International del 2010, le FDLR sono responsabili dell'uccisione di novantasei civili a Busurungi, nel territorio di Walikale. Alcune delle vittime sono state bruciate vive nelle loro case. Secondo la stessa fonte, nel giugno 2010 un centro medico gestito da una ONG ha riferito di una sessantina di casi al mese di ragazze e donne violentate nella parte meridionale del territorio di Lubero, Kivu settentrionale, da appartenenti a gruppi armati tra cui le FDLR. Secondo una relazione del 20 dicembre 2010 di Human Rights Watch (HRW), vi sono prove documentate del reclutamento attivo di bambini da parte delle FDLR. L'HRW ha identificato almeno 83 bambini congolesi di età inferiore ai 18 anni, alcuni di appena 14 anni, reclutati con la forza dalle FDLR. Nel gennaio 2012, l'HRW ha riferito che i combattenti delle FDLR hanno attaccato numerosi villaggi nel territorio di Masisi, uccidendo sei civili, violentando due donne e rapendo almeno 48 persone. Secondo una relazione dell'HRW del giugno 2012, nel maggio 2012 i combattenti delle FDLR hanno attaccato civili a Kamananga e Lumenje, nella provincia del Kivu meridionale, e a Chambucha, nel territorio di Walikale, e villaggi nella zona di Ufumandu, territorio di Masisi, provincia del Kivu settentrionale. Durante questi attacchi, i combattenti delle FDLR hanno abbattuto a colpi di machete e coltello parecchi civili, compresi numerosi bambini. Secondo la relazione del gruppo di esperti del giugno 2012, dal 31 dicembre 2011 al 4 gennaio 2012 le FDLR hanno attaccato diversi villaggi nel Kivu meridionale. Un'inchiesta delle Nazioni Unite ha confermato l'uccisione di almeno 33 persone, di cui 9 bambini e 6 donne, bruciate vive, decapitate o abbattute a colpi di arma da fuoco durante l'attacco. Inoltre, una donna e una bambina hanno subito violenza. La relazione del gruppo di esperti del giugno 2012 riferisce inoltre che un'inchiesta delle Nazioni Unite ha confermato che nel maggio 2012 le FDLR hanno massacrato almeno 14 civili, di cui 5 donne e 5 bambini, nel Kivu meridionale. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, l'ONU ha documentato almeno 106 casi di violenza sessuale perpetrati dalle FDLR tra dicembre 2011 e settembre 2012. La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 rileva che, secondo un'inchiesta dell'ONU, le FDLR hanno violentato sette donne la notte del 10 marzo 2012, compresa una minorenni, a Kalinganya, nel territorio di Kabare. Il 10 aprile 2012 le FDLR hanno attaccato nuovamente il villaggio, violentando tre delle donne per la seconda volta. La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 riporta inoltre 11 omicidi perpetrati dalle FDLR il 6 aprile 2012 a Bushibwambombo, nel Kalehe, e il coinvolgimento delle FDLR in altre 19 uccisioni nel mese di maggio nel territorio di Masisi, ivi compresi 5 minorenni e 6 donne. Il "Mouvement du 23 Mars" (M23) è un gruppo armato operante nella RDC che è stato destinatario di armi e di materiale connesso, comprese consulenze, formazione e assistenza in relazione alle attività militari. Secondo diverse testimonianze oculari l'M23 riceve forniture militari generali dalle Forze di difesa ruandesi (FDR) sotto forma di armi e munizioni, oltre a un sostegno materiale per le operazioni di combattimento. L'M23 si è reso complice e responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato nella RDC, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. Secondo numerose relazioni, inchieste e testimonianze oculari, l'M23 si è reso responsabile di uccisioni di massa di civili nonché di stupri di donne e bambini in diverse regioni della RDC. Diverse relazioni indicano che i combattenti dell'M23 hanno perpetrato 46 stupri contro donne e bambine, la più giovane delle quali di 8 anni. Oltre alle denunce di violenza sessuale, l'M23 ha anche condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nelle file del gruppo. Si calcola che dal luglio 2012 l'M23 ha svolto il reclutamento forzato di 146 giovani e bambini nel solo territorio di Rutshuru, nella RDC orientale. Alcune delle vittime hanno appena 15 anni. Le atrocità commesse dall'M23 contro la popolazione civile della RDC, nonché la campagna di reclutamento forzato dell'M23 e il fatto che tale gruppo sia destinatario di armi e di assistenza militare hanno contribuito notevolmente all'instabilità e al conflitto nella regione e, in taluni casi, hanno violato il diritto internazionale.

6. M23

Data di designazione dell'ONU: 31 dicembre 2012

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Il "Mouvement du 23 Mars" (M23) è un gruppo armato operante nella RDC che è stato destinatario di armi e di materiale connesso, comprese consulenze, formazione e assistenza in relazione alle attività militari. Secondo diverse testimonianze oculari l'M23 riceve forniture militari generali dalle Forze di difesa ruandesi (FDR) sotto forma di armi e munizioni, oltre a un sostegno materiale per le operazioni di combattimento. L'M23 si è reso complice e responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato nella RDC, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. Secondo numerose relazioni, inchieste e testimonianze oculari, l'M23 si è reso responsabile di uccisioni di massa di civili nonché di stupri di donne e bambini in diverse regioni della RDC. Diverse relazioni indicano che i combattenti dell'M23 hanno perpetrato 46 stupri contro donne e bambine, la più giovane delle quali di 8 anni. Oltre alle denunce di violenza sessuale, l'M23 ha anche condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nelle file del gruppo. Si calcola che dal luglio 2012 l'M23 ha svolto il reclutamento forzato di 146 giovani e bambini nel solo territorio di Rutshuru, nella RDC orientale. Alcune delle vittime hanno appena 15 anni. Le atrocità commesse dall'M23 contro la popolazione civile della RDC, nonché la campagna di reclutamento forzato dell'M23 e il fatto che tale gruppo sia destinatario di armi e di assistenza militare hanno contribuito notevolmente all'instabilità e al conflitto nella regione e, in taluni casi, hanno violato il diritto internazionale.

7. MACHANGA LTD

Indirizzo: Kampala, Uganda. **Data di designazione dell'ONU:** 29 marzo 2007 **Altre informazioni:** Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Nel 2010, gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Il proprietario precedente di Machanga, Rajendra Kumar, e suo fratello Vipul Kumar hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla provincia orientale della RDC.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

MACHANGA acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce "fornitura di assistenza" a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Nel 2010, gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Il proprietario precedente di Machanga, Rajendra Kumar, e suo fratello Vipul Kumar hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla provincia orientale della RDC.

8. TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (ONG) (alias: TPD)

Indirizzo: Goma, Kivu settentrionale, RDC **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Goma, con comitati provinciali nel Kivu meridionale, Kasai Occidentale, Kasai Orientale e Maniema ha sospeso tutte le attività dal 2008. Nella pratica, in giugno 2011 gli uffici di TPD erano aperti e coinvolti in casi collegati al ritorno degli sfollati interni, alle iniziative di riconciliazione tra le comunità, alla risoluzione dei conflitti fondiari ecc. Il presidente di TDP è Eugene Serufuli, il vicepresidente Saverina Karomba. Tra i membri di spicco figurano i deputati provinciali per il Kivu settentrionale Robert Seninga e Bertin Kirivita.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Implicata in violazioni dell'embargo sulle armi, fornendo assistenza all'RCD-G, soprattutto fornendo camion adibiti al trasporto di armi e truppe, e trasportando anche armi da distribuire a parti della popolazione di Masisi e Rutshuru, nel Kivu settentrionale, all'inizio del 2005. Goma, con comitati provinciali nel Kivu meridionale, Kasai Occidentale, Kasai Orientale e Maniema ha sospeso tutte le attività dal 2008. Nella pratica, in giugno 2011 gli uffici di TPD erano aperti e coinvolti in casi collegati al ritorno degli sfollati interni, alle iniziative di riconciliazione tra le comunità, alla risoluzione dei conflitti fondiari ecc. Il presidente di TDP è Eugene Serufuli, il vicepresidente Saverina Karomba. Tra i membri di spicco figurano i deputati provinciali per il Kivu settentrionale Robert Seninga e Bertin Kirivita.

9. UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Indirizzo: a) Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Uganda (tel. +256 41 533 578/9), b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda. **Data di designazione dell'ONU:** 29 marzo 2007 **Altre informazioni:** Società esportatrice di oro (ex direttori: J.V. LODHIA — noto come "Chuni"- e il figlio Kunal LODHIA). Nel gennaio 2011, le autorità ugandesi hanno informato il Comitato che, in seguito ad un'esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. Il proprietario precedente di UCI, J.V. Lodhia, e suo figlio Kumal Lodhia hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla provincia orientale della RDC.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

UCI acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce "fornitura di assistenza" a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Società esportatrice di oro (ex direttori: J.V. LODHIA — noto come "Chuni"- e il figlio Kunal LODHIA). Nel gennaio 2011, le autorità ugandesi hanno informato il Comitato che, in seguito ad un'esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. Il proprietario precedente di UCI, J.V. Lodhia, e suo figlio Kumal Lodhia hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla provincia orientale della RDC.»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1276/2014 DEL CONSIGLIO
del 1° dicembre 2014**

che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.
- (2) Il 4 novembre 2014 il Comitato delle sanzioni, istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR»), ha aggiornato le informazioni relative alle tre persone nell'elenco delle persone e delle entità soggette alle misure stabilite dai punti 30 e 32 dell'UNSCR 2134 (2014).
- (3) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 24/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2014

Per il Consiglio
Il presidente
B. LORENZIN

⁽¹⁾ GUL 70 dell'11.3.2014, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5

A. Persone

1. François Yangouvonda BOZIZÉ (*alias*: a) Bozize Yangouvonda)

Data di nascita: 14 ottobre 1946

Luogo di nascita: Mouila, Gabon

Cittadinanza: Repubblica centrafricana

Indirizzo: Uganda

Altre informazioni: Nome della madre: Martine Kofio

Data di designazione dell'ONU: 9 maggio 2014

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Bozizé è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che "intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR".

Informazioni supplementari

Bozizé, unitamente ai suoi sostenitori, ha incoraggiato l'attacco del 5 dicembre 2013 a Bangui. Da allora, ha continuato a cercare di avviare operazioni di destabilizzazione al fine di mantenere le tensioni nella capitale della Repubblica centrafricana. Bozizé avrebbe creato il gruppo di miliziani anti-balaka prima di fuggire dalla CAR il 24 marzo 2013. In un comunicato, Bozizé ha chiesto alle sue milizie di perpetrare atrocità contro il regime attuale e gli islamici. Bozizé avrebbe fornito assistenza finanziaria e materiale ai miliziani che operano per destabilizzare la transizione in corso e per riportare Bozizé al potere. La maggior parte degli elementi anti-balaka sono membri delle forze armate centrafricane dispersi nelle campagne in seguito al colpo di Stato e successivamente riorganizzati da Bozizé. Bozizé e i suoi sostenitori controllano oltre la metà delle unità anti-balaka.

Le forze leali a Bozizé, armate con fucili d'assalto, mortai e lanciarazzi, sono state sempre più coinvolte in rappresaglie contro la popolazione musulmana della CAR. La situazione nella Repubblica centrafricana si è rapidamente deteriorata dopo l'attacco perpetrato il 5 dicembre 2013 a Bangui dalle forze anti-balaka, che ha fatto oltre 700 morti.

2. Nourredine ADAM (*alias*: a) Nureldine Adam; b) Nourredine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)

Designazione: a) generale; b) ministro della sicurezza; c) direttore generale del "comitato straordinario per la difesa dei risultati democratici"

Data di nascita: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1° gennaio 1970.

Luogo di nascita: Ndele, Repubblica centrafricana

Cittadinanza: Repubblica centrafricana Numero di passaporto: D00001184

Indirizzo: Birao, Repubblica centrafricana

Data di designazione dell'ONU: 9 maggio 2014

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nourredine è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che "intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR".

Informazioni supplementari

Nourredine è uno dei leader iniziali della coalizione Séléka. È stato identificato sia come generale sia come presidente di uno dei gruppi di ribelli armati della Séléka, il Central PJCC, un gruppo formalmente conosciuto come la Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace e il cui acronimo è anche noto come CPJP. In qualità di ex capo del gruppo scissionista "Fundamental" della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace (CPJP/F), è stato il coordinatore militare dell'ex-Séléka nel corso delle offensive della precedente ribellione nella Repubblica centrafricana, svoltasi tra inizio dicembre 2012 e marzo 2013. Senza l'assistenza e gli stretti rapporti di Nourredine con le Forze speciali ciadiane, la Séléka non sarebbe probabilmente riuscita a strappare il potere all'ex presidente del paese François Bozizé.

In seguito alla nomina di Catherine Samba-Panza a presidente ad interim il 20 gennaio 2014, è stato uno dei principali artefici del ritiro tattico dell'ex-Séléka a Sibut, avente lo scopo di attuare il suo piano per la creazione di una roccaforte musulmana nel nord del paese. Ha chiaramente esortato le sue forze a resistere agli ordini del governo transitorio e dei leader militari della missione internazionale di sostegno alla Repubblica centrafricana sotto guida africana (MISCA). Nourredine dirige attivamente l'ex-Séléka, le forze dell'ex-Séléka che risulterebbero dissolte da Djotodia nel settembre 2013, guida le operazioni contro le zone cristiane e continua sostenere e dirigere in misura significativa l'ex-Séléka attiva nella Repubblica centrafricana.

Nourredine è stato anche inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 37(b) della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle "implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili".

Informazioni supplementari

Dopo che la Séléka ha assunto il controllo di Bangui il 24 marzo 2013, Nourredine Adam è stato nominato ministro della sicurezza e successivamente direttore generale del "comitato straordinario per la difesa dei risultati democratici" (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, un servizio di intelligence centrafricano che ora non esiste più). Nourredine Adam ha impiegato il CEDAD come forza di polizia politica personale incaricata di eseguire numerosi arresti arbitrari, atti di tortura ed esecuzioni sommarie. Inoltre, è stato una delle principali figure dietro la sanguinosa operazione di Boy Rabe. Nell'agosto 2013, le forze Séléka hanno attaccato Boy Rabe, una zona della Repubblica centrafricana considerata un bastione dei sostenitori di François Bozizé e del suo gruppo etnico. Con il pretesto di cercare depositi clandestini di armi, le truppe Séléka avrebbero ucciso numerosi civili e quindi saccheggiato con violenza la zona. Quando tali attacchi si sono estesi ad altri quartieri, migliaia di residenti hanno invaso l'aeroporto internazionale, ritenuto un luogo sicuro data la presenza di truppe francesi, occupandone la pista.

Nourredine è stato anche inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 37(d) della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che "forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante lo sfruttamento illecito delle risorse naturali".

Informazioni supplementari

A inizio 2013, Nourredine Adam ha svolto un importante ruolo nell'ambito delle reti di finanziamento dell'ex-Séléka. Si è recato in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati arabi uniti per raccogliere fondi per la precedente ribellione. Ha inoltre svolto la funzione di mediatore per il cartello ciadiano di traffico di diamanti attivo tra la Repubblica centrafricana e il Ciad.

3. Levy YAKETE (*alias*: a) Levi Yakite; b) Levy Yakété; c) Levi Yakété)

Data di nascita: a) 14 agosto 1964 b) 1965

Luogo di nascita: Bangui, Repubblica centrafricana

Cittadinanza: Repubblica centrafricana

Indirizzo: Nantes, Francia

Altre informazioni: Nome del padre: Pierre Yakété; nome della madre: Joséphine Yamazon

Data di designazione dell'ONU: 9 maggio 2014

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Yakete è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che "intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR".

Informazioni supplementari

Il 17 dicembre 2013, Yakete ha assunto l'incarico di coordinatore politico del nuovo gruppo di ribelli anti-balaka denominato "Movimento di resistenza popolare per la riforma della Repubblica centrafricana". Ha partecipato direttamente alle decisioni di un gruppo di ribelli coinvolto in atti che hanno minato la pace, la stabilità e la sicurezza del paese, in particolare il 5 dicembre 2013 e in seguito. Questo gruppo è stato inoltre esplicitamente menzionato nelle risoluzioni 2127, 2134 e 2149 per tali atti. Yakete è stato accusato di aver ordinato l'arresto di persone collegate alla Séléka, di aver chiesto l'aggressione di oppositori del presidente Bozizé e di aver reclutato giovani miliziani per attaccare con il machete chi è ostile al regime. Rimasto nell'entourage di François Bozizé dopo il marzo 2013, si è unito al fronte per il ripristino dell'ordine costituzionale nella Repubblica centrafricana (*Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en Centrafrique* — FROCCA), mirante a riportare al potere con qualsiasi mezzo il presidente destituito.

A fine estate 2013 si è recato in Camerun e Benin dove ha cercato di reclutare combattenti contro la Séléka. Nel settembre 2013 ha provato a recuperare il controllo delle operazioni condotte dai combattenti pro-Bozizé nelle città e nei villaggi nei pressi di Bossangoa. Yakete è anche sospettato di aver promosso la distribuzione di machete a giovani disoccupati cristiani per facilitare gli attacchi contro i musulmani.

B. Entità».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1277/2014 DELLA COMMISSIONE
del 1° dicembre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «lasalocid»
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate ad essere impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.
- (2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) La sostanza lasalocid figura attualmente nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 come sostanza consentita per le specie avicole per muscolo, pelle e grasso, fegato, rene e uova, e per le specie bovine per muscolo, grasso, fegato e rene, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano.
- (4) All'Agenzia europea per i medicinali è stata presentata una domanda di modifica della voce esistente relativa alla sostanza lasalocid.
- (5) È stata fornita una serie di dati aggiuntivi sul lasalocid che sono stati valutati dal Comitato per i medicinali veterinari. Il comitato ha quindi raccomandato di modificare la dose giornaliera attualmente ammissibile per il lasalocid e di modificare gli attuali LMR per il lasalocid nel pollame.
- (6) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

⁽¹⁾ GUL 152 del 16.6.2009, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GUL 15 del 20.1.2010, pag. 1).

- (7) Il comitato per i medicinali veterinari ha concluso che l'estrapolazione ad altre specie destinate alla produzione di alimenti non può essere approvata per la sostanza in questione.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la voce relativa alla sostanza lasalocid nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.
- (9) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ai nuovi LMR.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 20 febbraio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza «lasalocid» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Lasalocid	Lasalocid A	Pollame	60 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg	Muscolo Fegato Rene Pelle e grasso in proporzioni naturali Uova	NESSUNA	Agenti antinfettivi/Antibiotici»
		Bovini	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 20 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano	

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1278/2014 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 2014****che modifica i regolamenti (CE) n. 967/2006, (CE) n. 828/2009, (CE) n. 891/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, lettere c) e j), l'articolo 178, lettere b), f) e h), l'articolo 180, l'articolo 182, paragrafo 4, e l'articolo 192, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce la proroga del regime delle quote zucchero fino al 30 settembre 2017 e introduce modifiche a tale regime. È pertanto necessario adattare taluni regolamenti nel settore dello zucchero.
- (2) Per motivi di chiarezza, è necessario modificare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione ⁽²⁾ in modo che corrisponda esattamente all'articolo 140, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che stabilisce che lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale o lo sciroppo di inulina industriale devono essere consegnati all'utente entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.
- (3) Il regolamento (CE) n. 967/2006 fissa i termini entro i quali gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i quantitativi forniti dalle imprese in applicazione dell'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In considerazione delle nuove date stabilite in tale articolo per le comunicazioni da parte delle imprese agli Stati membri, i termini di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 967/2006 devono essere adattati di conseguenza.
- (4) Il regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le norme relative alle importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali fino alla campagna di commercializzazione 2014/2015. L'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento stabilisce l'elenco dei documenti che devono corredare le domande di titolo di importazione e dispone che i titoli di esportazione possano essere sostituiti da copie conformi all'originale. Tenendo conto degli sviluppi tecnici e al fine di semplificare le procedure, dovrebbe essere autorizzata la trasmissione elettronica dei titoli di esportazione, a determinate condizioni.
- (5) Considerando che le importazioni nell'ambito di alcuni regimi preferenziali non sono soggette a una limitazione del volume del contingente, è opportuno facilitare le procedure doganali autorizzando un livello normale di tolleranza del 5 % al massimo nei titoli per le importazioni preferenziali di zucchero.
- (6) Il regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione ⁽⁴⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁵⁾ modificando alcuni codici NC applicabili allo zucchero. I nuovi codici NC sono già stati assegnati ai prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 828/2009 e dal regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione ⁽⁶⁾ e vengono già utilizzati nella pratica dalle autorità doganali degli Stati membri. Pertanto, è opportuno procedere a un adeguamento tecnico dei codici NC indicati nei citati regolamenti.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GUL 176 del 30.6.2006, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali (GUL 240 dell'11.9.2009, pag. 14).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 282 del 28.10.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GUL 254 del 26.9.2009, pag. 82).

- (7) Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. Si ritiene che gli obblighi di notifica previsti dal regolamento (CE) n. 828/2009 possano essere adempiuti tramite tale sistema in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ⁽¹⁾.
- (8) In considerazione delle condizioni di mercato e delle previsioni prevalenti all'epoca, il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 ⁽²⁾ della Commissione ha stabilito la non applicazione di dazi all'importazione supplementari per alcuni prodotti del settore dello zucchero fino al termine della campagna di commercializzazione 2014/2015. In considerazione della proroga del regime delle quote zucchero e del fatto che le previsioni di mercato non cambiano in maniera sostanziale fino al termine del regime delle quote, la non applicazione di dazi all'importazione supplementari per tali prodotti dello zucchero dovrebbe essere prorogata fino al 30 settembre 2017.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 967/2006, (CE) n. 828/2009 e (CE) n. 891/2009, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013.
- (10) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 967/2006

Il regolamento (CE) n. 967/2006 è così modificato:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
 - «a) forniti a un trasformatore il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva per essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti indicati nell'allegato;»
- 2) all'articolo 17, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:
 - «a) entro il 15 settembre i quantitativi di zucchero di barbabietola, sciroppo di inulina e zucchero di canna della campagna di commercializzazione in corso da riportare alla campagna successiva;»

Articolo 2

Modifiche al regolamento (CE) n. 828/2009

Il regolamento (CE) n. 828/2009 è così modificato:

- 1) L'articolo 4 è così modificato:
 - a) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

«Al posto degli originali a sostegno delle domande di titoli di importazione possono essere presentate copie elettroniche o facsimile dei titoli di esportazione di cui al primo comma, lettera b), o delle copie conformi all'originale di cui al secondo comma, a condizione che gli originali siano inviati dal richiedente alle autorità competenti degli Stati membri presso il punto di sdoganamento del titolo di importazione prima dello sdoganamento delle merci coperte dal titolo di importazione rilasciato in virtù della copia elettronica o del facsimile.»
 - b) al paragrafo 6, l'espressione «un documento» è sostituita dall'espressione «un documento originale, un documento elettronico o un facsimile»;
 - c) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. L'articolo 48, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 376/2008 non si applica qualora il quantitativo di zucchero importato nell'ambito del presente regolamento sia superiore di non oltre il 5 % al quantitativo indicato nel titolo di importazione. Il quantitativo supplementare è considerato importato nell'ambito di tale titolo.»

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 della Commissione, del 25 gennaio 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto concerne l'applicazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2012/2013 (GU L 26 del 26.1.2013, pag. 19).

2) L'articolo 8 è così modificato:

- a) al primo comma, il codice NC «1701 11 10» è sostituito dai codici NC «1701 13 10, 1701 14 10».
- b) al secondo comma, il codice NC «1701 11 90» è sostituito dai codici NC «1701 13 90, 1701 14 90».

3) All'articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono trasmesse conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).»

Articolo 3

Modifiche al regolamento (CE) n. 891/2009

Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così modificato:

- 1) All'articolo 13, paragrafo 1, il codice NC «1701 11 90» è sostituito dai codici «1701 13 90, 1701 14 90».
- 2) Nell'allegato I, parte I, il codice NC «1701 11 10» è sostituito dai codici «1701 13 10, 1701 14 10».

Articolo 4

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013, la data del «30 settembre 2015» è sostituita dalla data del «30 settembre 2017».

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1279/2014 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	AL	61,5	
	MA	88,0	
	ZZ	74,8	
0707 00 05	AL	53,8	
	JO	206,0	
	MA	170,1	
	TR	137,5	
	ZZ	141,9	
0709 93 10	MA	36,3	
	TR	128,2	
	ZZ	82,3	
0805 20 10	MA	75,8	
	ZZ	75,8	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	TR	80,0	
	ZZ	80,0	
0805 50 10	TR	73,1	
	ZZ	73,1	
0808 10 80	BA	22,7	
	BR	57,9	
	CA	134,8	
	CL	76,0	
	NZ	96,9	
	US	93,0	
	ZA	172,4	
	ZZ	93,4	
	0808 30 90	CN	81,0
		TR	158,2
US		163,9	
ZZ		134,4	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2014

relativa alla nomina di un membro titolare del Regno Unito del Comitato delle regioni

(2014/859/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo del Regno Unito,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE ⁽¹⁾ e 2010/29/UE ⁽²⁾ recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.
- (2) Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato di Lord Graham TOPE CBE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro titolare del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

— sig.ra Ruth DOMBEY, *Councillor*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2014

Per il Consiglio
Il presidente
D. FRANCESCHINI

⁽¹⁾ GUL 348 del 29.12.2009, pag. 22.

⁽²⁾ GUL 12 del 19.1.2010, pag. 11.

DECISIONE 2014/860/PESC DEL CONSIGLIO**del 1° dicembre 2014****che modifica e proroga la decisione 2012/173/PESC sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 dicembre 2013, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/725/PESC ⁽¹⁾, che ha modificato e prorogato la decisione 2012/173/PESC del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) In linea con i risultati del riesame del centro operativo dell'UE, occorre prorogare il mandato fino a dicembre 2016. Ciò dovrà altresì consentire di disporre di un periodo di tempo per preparare la transizione delle funzioni e delle risorse di coordinamento e di pianificazione del centro operativo dell'UE in maniera permanente alle strutture del SEAE/PSDC nel contesto del processo di riesame del SEAE che sarà condotto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), tenendo debito conto del quadro istituzionale e delle procedure applicabili. Non dovrebbe essere necessaria una ulteriore proroga del mandato dopo tale transizione. Ogni futura nuova entità all'interno delle strutture SEAE/PSDC che svolge funzioni di supporto del coordinamento e della pianificazione dovrebbe quindi avere un nome diverso che riflette tale ruolo. Nel periodo transitorio, il centro operativo dell'UE dovrebbe estendere le sue funzioni di supporto del coordinamento e della pianificazione in ambito civile e militare e assumere una maggiore responsabilità geografica per la regione del Sahel, all'interno delle risorse e del tetto di personale stabiliti. Qualsiasi espansione geografica oltre la regione del Sahel dovrebbe necessitare di un distinto accordo del CPS.
- (3) È opportuno, pertanto, modificare e prorogare di conseguenza la decisione 2012/173/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/173/PESC è così modificata:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione 2012/173/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel»;

- 2) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il centro operativo dell'UE sostiene le missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor e l'operazione Atalanta di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nel Corno d'Africa, nonché le missioni PSDC EUTM Mali, EUCAP Sahel Niger ed EUCAP Sahel Mali nella regione del Sahel.»;

⁽¹⁾ Decisione 2013/725/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, che modifica e proroga la decisione 2012/173/PESC sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 39).

⁽²⁾ Decisione 2012/173/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa (GUL 89 del 27.3.2012, pag. 66).

3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Mandato e compiti

1. Il centro operativo dell'UE fornisce sostegno nel campo della pianificazione operativa e dello svolgimento delle missioni e dell'operazione PSDC nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel al fine di aumentare l'efficienza, la coerenza e le sinergie della PSDC in entrambe le regioni. In questo contesto, il centro operativo dell'UE facilita lo scambio di informazioni, migliora il coordinamento e rafforza le sinergie tra sfera civile e militare.

2. Il centro operativo dell'UE svolge i compiti seguenti:

- a) fornire sostegno diretto al comandante civile dell'operazione per la pianificazione operativa e condurre le missioni civili nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel, sfruttando le sue competenze specializzate in materia militare e di pianificazione;
- b) fornire sostegno ai comandanti militari delle missioni e dell'operazione nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel;
- c) fornire, su richiesta, sostegno alla direzione "Gestione delle crisi e pianificazione" (CMPD) nella sua pianificazione strategica per le missioni e l'operazione PSDC nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel;
- d) facilitare l'interazione fra le rispettive missioni e l'operazione PSDC e le strutture situate a Bruxelles. In relazione a "addestrare ed equipaggiare" i casi pilota in Mali e in Somalia, il centro operativo dell'UE può utilmente dare supporto ad un meccanismo di coordinamento funzionale, in vista del suo piano di attuazione;
- e) facilitare il coordinamento e migliorare le sinergie tra le missioni e l'operazione PSDC nel Corno d'Africa, nel contesto della strategia per il Corno d'Africa e in collegamento con il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa e l'inviato speciale dell'Unione europea per la Somalia;
- f) facilitare il coordinamento e migliorare le sinergie tra le missioni PSDC nella regione del Sahel, nel contesto della strategia per il Sahel e in collegamento con l'RSUE per il Sahel.

3. Le modalità di esecuzione del mandato e dei compiti sono definite in un piano di attuazione da presentare al CPS e soggetto a riesame.»;

4) l'articolo 3 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 1 bis sono sostituiti dal seguente:

«1. A norma dell'articolo 38 del trattato, il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni relative alla nomina del capo del centro operativo dell'UE.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il capo del centro operativo dell'UE è competente per rispondere alle richieste rivolte al centro operativo dell'UE dal comandante civile dell'operazione, dai comandanti dell'operazione e delle missioni delle missioni PSDC nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel e dal CMPD. Assicura il corretto funzionamento del centro operativo dell'UE e coordina l'uso efficiente delle sue capacità. La responsabilità definitiva per i documenti di pianificazione operativa e le decisioni sullo svolgimento delle missioni e dell'operazione spetta al comandante civile dell'operazione e ai rispettivi comandanti delle missioni e dell'operazione nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel.»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro i limiti della propria responsabilità il capo del centro operativo dell'UE riferisce periodicamente al CPS e all'EUMC, secondo necessità.»;

5) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il centro operativo dell'UE impiega personale distaccato dagli Stati membri e messo a disposizione dall'EUMS. Le pertinenti cellule di collegamento e sostegno delle missioni e dell'operazione militari nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel sono integrate nel centro operativo dell'UE, fatte salve le attuali catene di comando.»;

b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2. Le risorse umane messe a disposizione del centro operativo dell'UE coprono tutte le competenze militari necessarie per attuare correttamente il suo mandato e compiti, sulla base di un piano di attuazione»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Tutto il personale deve rispettare i principi di sicurezza e le norme minime stabilite dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (*)

(*) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).»;

6) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Misure organizzative

Il centro operativo dell'UE è organizzato in base a responsabilità funzionali e geografiche corrispondenti ai requisiti per le missioni e l'operazione PSDC che esso sostiene.»;

7) l'articolo 8 è soppresso;

8) all'articolo 9, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica dal 23 marzo 2012 fino al 31 dicembre 2016.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

B. LORENZIN

DECISIONE 2014/861/PESC DEL CONSIGLIO**del 1° dicembre 2014**

che modifica la decisione 2012/699/PESC sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/699/PESC ⁽¹⁾.
- (2) La decisione 2012/699/PESC prevede un periodo di ventiquattro mesi per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
- (3) Il 18 giugno 2014 il segretariato tecnico provvisorio della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) ha chiesto all'Unione l'autorizzazione di prorogare di dodici mesi la durata di ventiquattro mesi di cui all'articolo 5 della decisione 2012/699/PESC, al fine di consentire l'attuazione delle parti rimanenti dei progetti che alla fine di tale periodo rimangono da attuare.
- (4) Le parti rimanenti dei progetti di cui ai punti 2.1. (Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità), 2.2. [Sviluppare le capacità per le future generazioni di esperti CTBT — Iniziativa per lo sviluppo delle capacità (ISC)], 2.3. [Migliorare i modelli di trasporto atmosferico (MTA)], 2.4. (Caratterizzazione e mitigazione dello xenon radioattivo) e 2.6. (Mantenimento delle stazioni sismiche ausiliarie certificate dell'IMS) dell'allegato della decisione 2012/699/PESC, cui fa specifico riferimento la richiesta formulata dalla CTBTO il 18 giugno 2014, potrebbero essere attuate senza comportare implicazioni sul piano delle risorse.
- (5) La decisione 2012/699/PESC dovrebbe pertanto essere modificata per consentire la piena attuazione dei progetti di cui alla stessa prorogandone opportunamente la durata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/699/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti trentasei mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.»;
- 2) il comma alla sezione 3 dell'allegato è sostituito dal seguente:
«La durata totale stimata dell'attuazione dei progetti è di trentasei mesi.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2014

Per il Consiglio
Il presidente
B. LORENZIN

⁽¹⁾ Decisione 2012/699/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (G.U.L. 314 del 14.11.2012, pag. 27).

DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/862/PESC DEL CONSIGLIO**del 1° dicembre 2014****che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.
- (2) Il 12 aprile 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza, istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente la Repubblica democratica del Congo («comitato del Consiglio di sicurezza»), ha aggiornato e modificato l'elenco di persone ed entità soggette alle misure restrittive.
- (3) Il 30 giugno 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza ha aggiunto un'entità all'elenco di persone ed entità soggette alle misure restrittive.
- (4) Il 31 ottobre 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza ha pubblicato un nuovo elenco consolidato di persone ed entità soggette alle misure restrittive.
- (5) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2010/788/PESC è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2014

*Per il Consiglio**Il presidente*

B. LORENZIN

⁽¹⁾ GUL 336 del 21.12.2010, pag. 30.

ALLEGATO

«ALLEGATO

a) Elenco delle persone di cui agli articoli 3, 4 e 5

1. **Eric BADEGE**

Data di nascita: 1971 **Data di designazione dell'ONU:** 31 dicembre 2012

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo la relazione conclusiva, in data 15 novembre 2012, del gruppo di esperti per la Repubblica democratica del Congo "...il ten. col. Eric Bagege era diventato la personalità di riferimento dell'M23 a Masisi ed era al comando di operazioni congiunte..." con un altro leader militare. Inoltre, "una serie di attacchi coordinati effettuati nell'agosto [2012] dal ten. col. Bagege... hanno consentito all'M23 di destabilizzare un'area considerevole del territorio di Masisi.". "Secondo le testimonianze di ex combattenti, il ten. col. Bagege... agiva agli ordini del colonnello Makenga nell'organizzazione degli attacchi. In quanto comandante militare dell'M23, Bagege è responsabile di gravi violazioni, tra cui atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 si sono verificati diversi gravi episodi di uccisioni indiscriminate di civili, compresi donne e bambini. Dal maggio 2012 Raia Mutomboki, sotto il comando dell'M23, ha ucciso centinaia di civili in una serie di attacchi coordinati. In agosto Bagege ha effettuato attacchi congiunti che hanno comportato l'uccisione indiscriminata di civili. La relazione di novembre del gruppo di esperti riferisce che tali attacchi erano organizzati congiuntamente da Bagege e dal colonnello Makoma Semivumbi Jacques. Secondo la relazione del gruppo di esperti, i leader locali di Masisi hanno affermato che Bagege era al comando di tali attacchi di Raia Mutomboki sul terreno. Secondo un articolo di Radio Okapi il 28 luglio 2012, "sabato 28 luglio l'amministratore di Masisi ha annunciato la defezione del comandante del 2° battaglione del 410° reggimento FARDC nella base di Nyabiondo, circa 30 km a nord-ovest di Goma nel Kivu settentrionale. Secondo tale fonte, il colonnello Eric Bagege e più di cento soldati si sono diretti venerdì verso Rubaya, 80 km a nord di Nabiondo. Tale informazione è stata confermata da varie fonti. Secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l'M23 è stato costituito quando membri originari del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell'accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e l'RDC che aveva portato all'integrazione del CNDP nelle FARDC. L'M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nella RDC orientale, secondo la relazione IPIS del novembre 2012. L'M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nella RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l'M23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012; ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 ed ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre 2012. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato. Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo è stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando "voleva abbandonarci". La relazione afferma inoltre che secondo alcuni testimoni almeno 33 nuove reclute ed altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha comunicato a HRW "quando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente".

2. **Frank Kakolele BWAMBALE** (*alias:* a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale)

Designazione: Generale delle FARDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Al giugno 2011 residente a Kinshasa. Dal 2010, Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del "Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés" (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ex leader dell'RCD-ML, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell'RCD-ML, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Generale delle FARDC, senza incarico nel giugno 2011. Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Al giugno 2011

era residente a Kinshasa. Dal 2010, Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del "Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés" (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011.

3. **Gaston IYAMUREMYE** (*alias*: **a**) Byiringiro Victor Rumuli, **b**) Victor Rumuri, **c**) Michel Byiringiro, **d**) Rumuli)

Designazione: **a**) presidente delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR); **b**) secondo vicepresidente delle FDLR-FOCA. **Indirizzo:** (Nel giugno 2011, era stabilito a Kalonge, provincia del Kivu settentrionale) **Data di nascita:** 1948 **Luogo di nascita:** **a**) distretto di Musanze, provincia settentrionale, Ruanda, **b**) Ruhengeri, Ruanda. **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 1° dicembre 2010 **Altre informazioni:** Brigadiere generale

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo molte fonti, tra cui il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Gaston Iyamuremye è il secondo vicepresidente delle FDLR e al loro interno è considerato uno dei membri principali della dirigenza militare e politica. Fino al dicembre 2009 ha inoltre gestito l'ufficio di Ignace Murwanashyaka (presidente delle FDLR) a Kibua, RDC. Presidente delle FDLR e secondo vicepresidente delle FDLR-FOCA a giugno 2011, stabilito a Kalonge, provincia del Kivu settentrionale.

4. **Innocent KAINA** (*alias*: **a**) Colonel Innocent Kaina, **b**) India Queen)

Luogo di nascita: Bunagana, territorio di Rutshuru, RDC **Data di designazione dell'ONU:** 30 novembre 2012

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Innocent Kaina è attualmente comandante di settore del Movimento del 23 marzo (M23). È responsabile di, ed ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Nel luglio del 2007 il tribunale militare di guarnigione di Kinshasa ha condannato Kaina per crimini contro l'umanità commessi nel distretto di Ituri tra maggio 2003 e dicembre 2005. È stato rilasciato nel 2009 nel quadro dell'accordo di pace tra il governo congolese e il CNDP. Come membro delle FARDC, nel 2009 si è reso responsabile di esecuzioni, sequestri e menomazioni nel territorio di Masisi. Come comandante agli ordini del generale Ntaganda ha avviato l'ammutinamento dell'ex CNDP, nel territorio di Rutshuru, nell'aprile 2012. Ha garantito la sicurezza dei militari ammutinati al di fuori di Masisi. Tra maggio e agosto 2012 ha sovrinteso al reclutamento e all'addestramento di oltre 150 bambini per la ribellione dell'M23, sparando ai bambini che avevano tentato la fuga. Nel luglio 2012 si è recato a Berunda e Degho per attività di mobilitazione e reclutamento per conto dell'M23.

5. **Jérôme KAKWAVU BUKANDE** (*alias*: **a**) Jérôme Kakwavu, **b**) Commandant Jérôme)

Cittadinanza: congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC. Nel giugno 2011, era detenuto nella prigione di Makala a Kinshasa. Il 25 marzo 2011, la Corte suprema militare a Kinshasa ha aperto un processo contro Kakwavu per crimini di guerra.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ex presidente dell'UCD/FAPC. Le FAPC controllano i posti di frontiera illegali tra l'Uganda e la RDC, che rappresentano le principali vie di transito dei flussi di armi. Come presidente delle FAPC, ha esercitato un'influenza sulle politiche di tali forze, nonché il comando e il controllo delle attività delle FAPC, coinvolte in traffico d'armi e, di conseguenza, in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri nel 2002. Uno dei cinque alti ufficiali FARDC accusati di reati gravi che hanno comportato violenza sessuale e i cui casi sono stati riferiti dal Consiglio di sicurezza al governo durante la visita del 2009. Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC. Nel giugno 2011, era detenuto nella prigione di Makala a Kinshasa. Il 25 marzo 2011, la Corte suprema militare a Kinshasa ha aperto un processo contro Kakwavu per crimini di guerra.

6. **Germain KATANGA**

Cittadinanza: congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Il processo a suo carico è iniziato nel novembre 2009.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Capo dell'FRPI. Coinvolto in trasferimenti d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Il processo a suo carico è iniziato nel novembre 2009.

7. Thomas LUBANGA

Luogo di nascita: Ituri, RDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani. Consegnato alla CPI il 17 marzo 2006. Riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012, è stato condannato a 14 anni di prigione. Ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Presidente dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani. Consegnato dalle autorità congolese alla CPI il 17 marzo 2006. Il processo a suo carico è iniziato nel gennaio 2009 e dovrebbe concludersi nel 2011. Riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012, è stato condannato a 14 anni di prigione. Ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte.

8. Sultani MAKENGA (*alias:* **a**) Makenga, Colonel Sultani, **b**) Makenga, Emmanuel Sultani)

Data di nascita: 25 dicembre 1973 **Luogo di nascita:** Rutshuru, RDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 13 novembre 2012 **Altre informazioni:** Un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Sultani Makenga è un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo (RDC). Come capo dell'M23 (noto anche come esercito rivoluzionario congolese) ha commesso, ed è responsabile di, gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. È inoltre responsabile di violazioni del diritto internazionale per quanto riguarda le azioni di reclutamento o impiego di bambini nei conflitti armati nella RDC compiute dall'M23. Sotto il comando di Sultani Makenga, l'M23 ha compiuto grandi atrocità contro la popolazione civile nella RDC. In base a testimonianze e segnalazioni, i militanti al comando di Sultani Makenga hanno compiuto stupri in tutto il territorio di Rutshuru a danno di donne e bambini, alcuni dei quali di soli 8 anni, nel quadro di una strategia tesa a consolidare il controllo di questo territorio. Al comando di Makenga, l'M23 ha condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nella RDC e nella regione, oltre a uccidere, menomare e ferire decine di bambini. Molti bambini reclutati hanno meno di 15 anni. Si segnala inoltre che Makenga è destinatario di armi e materiale connesso in violazione delle misure adottate dalla RDC in attuazione dell'embargo sulle armi, comprese ordinanze interne sull'importazione e il possesso di armi e materiale connesso. Tra gli atti commessi da Makenga, in quanto capo dell'M23, si annoverano violazioni gravi del diritto internazionale e atrocità contro la popolazione civile della RDC che hanno accentuato la condizione di insicurezza, i trasferimenti forzati e il conflitto nella regione. Un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo.

9. Khawa Panga MANDRO (*alias:* **a**) Kawa Panga, **b**) Kawa Panga Mandro, **c**) Kawa Mandro, **d**) Yves Andoul Karim, **e**) Yves Khawa Panga Mandro, **f**) Mandro Panga Kahwa, **g**) "Chief Kahwa", **h**) "Kawa")

Data di nascita: 20 agosto 1973 **Luogo di nascita:** Bunia, RDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. Arrestato dalle autorità congolese nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nel giugno 2011, era detenuto nella prigione centrale di Makala a Kinshasa.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ex presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini dal 2001 al 2002. Detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. Arrestato dalle autorità congolese nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nel giugno 2011, era detenuto nella prigione centrale di Makala a Kinshasa.

10. Callixte MBARUSHIMANA

Data di nascita: 24 luglio 1963 **Luogo di nascita:** Ndusu/Ruhengeri, provincia del Nord, Ruanda **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 3 marzo 2009 **Altre informazioni:** Arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 sotto mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009 e trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Segretario esecutivo delle FDLR e vicepresidente dell'alto comando militare delle FDLR fino al suo arresto. Leader politico/militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo, il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. Arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 sotto mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009 e trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011.

11. Iruta Douglas MPAMO (alias: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano)

Indirizzo: Gisenyi, Ruanda (giugno 2011) **Data di nascita: a)** 28 dicembre 1965, **b)** 29 dicembre 1965 **Luogo di nascita: a)** Bashali, Masisi, RDC, **b)** Goma, RDC, **c)** Uvira, RDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Occupazione ignota da quando due dei velivoli operati dalla Lakes Business Company (GLBC) sono precipitati.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Proprietario/dirigente della Compagnie aérienne des Grands Lacs e della Great Lakes Business Company, i cui velivoli sono stati utilizzati per fornire assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Responsabile anche della dissimulazione di informazioni su voli e cargo, apparentemente, per consentire la violazione dell'embargo sulle armi. Occupazione ignota da quando due dei velivoli operati dalla Lakes Business Company (GLBC) sono precipitati.

12. Sylvestre MUDACUMURA (alias: a) Mupenzi Bernard, b) General Major Mupenzi, c) General Mudacumura, d) Radja)

Indirizzo: foresta di Kikoma, presso Bogoyi, Walikale, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011) **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Comandante militare delle FDLR-FOCA nonché primo vicepresidente politico e capo dell'alto comando delle FOCA, combina così funzioni di comando militare e politico globale dall'arresto dei capi delle FDLR in Europa.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Comandante delle FDLR, esercita un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Mudacamura (o suo personale) era in contatto telefonico con Murwanashyaka, leader delle FDLR in Germania, anche nel maggio 2009 al momento del massacro di Busurungi e con il comandante militare Maggiore Guillaume durante le operazioni Umoja Wetu e Kimia II nel 2009. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile di 27 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2007. Comandante militare delle FDLR-FOCA nonché primo vicepresidente politico e capo dell'alto comando delle FOCA, combina così funzioni di comando militare e politico globale dall'arresto dei capi delle FDLR in Europa.

13. Leodomir MUGARAGU (alias: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi).

Indirizzo: quartier generale delle FDLR, foresta di Kikoma, Bogoyi, Walikale, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011) **Data di nascita: a)** 1954 **b)** 1953 **Luogo di nascita: a)** Kigali, Ruanda **b)** Rushashi, provincia settentrionale, Ruanda **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 1° dicembre 2010 **Altre informazioni:** capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA, incaricato dell'amministrazione.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, Leodomir Mugaragu è capo di Stato maggiore delle Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), ala armata delle FDLR. Secondo comunicazioni ufficiali Mugaragu è un ufficiale di alto livello incaricato della pianificazione per le operazioni militari delle FDLR nella provincia orientale della RDC. capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA, incaricato dell'amministrazione.

14. **Leopold MUJYAMBERE** (*alias*: **a**) Musenyeri, **b**) Achille, **c**) Frere Petrus Ibrahim)

Indirizzo: Nyakaleke (a sud-est di Mwenga), Kivu meridionale, RDC **Data di nascita:** **a**) 17 marzo 1962, **b**) circa 1966 **Luogo di nascita:** Kigali, Ruanda **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 3 marzo 2009 **Altre informazioni:** Nel giugno 2011 comandante del settore operativo del Kivu meridionale, attualmente detto "Amazon", delle FDLR-FOCA.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Comandante della seconda divisione delle FOCA/Brigate di riserva (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza. Nel giugno 2011, comandante del settore operativo del Kivu meridionale, attualmente detto "Amazon", delle FDLR-FOCA.

15. **Jamil MUKULU** (*alias*: **a**) Steven Alirabaki, **b**) David Kyagulanyi, **c**) Musezi Talengelanimiro, **d**) Mzee Tutu, **e**) Abdullah Junjuaka, **f**) Alilabaki Kyagulanyi, **g**) Hussein Muhammad, **h**) Nicolas Luumu, **i**) Professor Musharaf, **j**) Talengelanimiro)

Designazione: **a**) capo delle Forze Democratiche Alleate (ADF), **b**) comandante, Forze Democratiche Alleate **Data di nascita:** **a**) 1965; **b**) 1° gennaio 1964 **Luogo di nascita:** Villaggio di Ntoke, sottocontea di Ntenjeru, distretto di Kayunga, Uganda **Cittadinanza:** ugandese **Data di designazione dell'ONU:** 12 ottobre 2011

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, comprese le relazioni del gruppo di esperti per la RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu è il capo militare delle Forze Democratiche Alleate (ADF), un gruppo armato straniero operante nella RDC che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti delle ADF, come indicato nel punto 4b) della risoluzione 1857 (2008). Il gruppo di esperti per la RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha riferito che Mukulu ha fornito leadership e supporto materiale alle ADF, un gruppo armato che opera nel territorio della RDC. Secondo varie fonti, comprese le relazioni del gruppo di esperti per la RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu ha inoltre continuato a influenzare le politiche, ha fornito finanziamenti e mantenuto il comando e il controllo diretti delle attività delle forze delle ADF in loco, compresi legami di controllo con le reti terroristiche internazionali.

16. **Ignace MURWANASHYAKA** (*alias*: Dott. Ignace)

Titolo: Dr. **Data di nascita:** 14 maggio 1963 **Luogo di nascita:** **a**) Butera, Ruanda, **b**) Ngoma, Butare, Ruanda **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009. Sostituito da Gaston Iamuremye, alias "Rumuli", come presidente delle FDLR-FOCA. Il processo a carico di Murwanashyaka per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nella DRC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Presidente delle FDLR e comandante supremo delle forze armate FDLR, esercita un'influenza sulla politica di tali forze e mantiene il comando e controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. In contatto telefonico con i comandanti militari delle FDLR (anche durante il massacro di Busurungi del maggio 2009), impartiva ordini all'alto comando militare; coinvolto nel coordinamento del trasferimento di armi e munizioni alle unità delle FDLR e nell'addestramento specifico per il relativo impiego; gestiva ingenti somme di denaro ricavato dalla vendita illegale di risorse naturali nelle zone sotto il controllo delle FDLR. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è sua la responsabilità di comando in qualità di presidente e di comandante militare delle FDLR per il reclutamento e l'uso di bambini da parte delle FDLR nel Congo orientale. Arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009. Sostituito da Gaston Iamuremye, alias "Rumuli", come presidente delle FDLR-FOCA. Il processo a carico di Murwanashyaka per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nella RDC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco.

17. **Straton MUSONI** (*alias*: IO Musoni)

Data di nascita: a) 6 aprile 1961, b) 4 giugno 1961 **Luogo di nascita:** Mugambazi, Kigali, Ruanda **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 29 marzo 2007 **Altre informazioni:** Arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009. Il processo a carico di Musoni per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nella DRC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco. Sostituito come primo vicepresidente delle FDLR da Sylvestre Mudacumura.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Come dirigente delle FDLR, gruppo armato straniero che opera nella RDC, Musoni impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tale gruppo, in violazione della risoluzione 1649 (2005). Arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009. Il processo a carico di Musoni per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nella DRC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco. Sostituito come primo vicepresidente delle FDLR da Sylvestre Mudacumura.

18. **Jules MUTEBUTSI** (*alias*: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)

Data di nascita: 1964 **Luogo di nascita:** Minembwe, Kivu meridionale, RDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nella RDC. Da allora vive in regime di semilibertà a Kigali (non essendo autorizzato a lasciare il paese).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell'embargo sulle armi. Ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nella RDC. Da allora vive in regime di semilibertà a Kigali (non essendo autorizzato a lasciare il paese).

19. **Baudoin NGARUYE WA MYAMURO** (*alias*: Colonel Baudoin Ngaruye)

Titolo: capo militare del movimento del 23 marzo (M23) **Designazione:** Brigadiere generale **Indirizzo:** Rubavu/Mudende, Ruanda. **Data di nascita:** a) 1° aprile 1978, b) 1978 **Luogo di nascita:** a) Bibwe, RDC b) Lusamambo, territorio di Lubero, RDC **Cittadinanza:** congolese **Numero di identificazione nazionale:** identificazione FARDC 1-78-09-44621-80 **Data di designazione dell'ONU:** 30 novembre 2012 **Altre informazioni:** Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nell'aprile del 2012 Ngaruye ha guidato l'ammutinamento dell'ex CNDP, noto come movimento del 23 marzo (M23), agli ordini del generale Ntaganda. All'interno dell'M23 è attualmente il terzo comandante militare di grado più elevato. Il gruppo di esperti per l'RDC ne aveva già raccomandato l'inserimento nell'elenco delle persone designate nel 2008 e nel 2009. È responsabile di, ed ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Ha reclutato e addestrato centinaia di bambini tra il 2008 e il 2009 e, verso la fine del 2010, ha continuato a farlo per l'M23. Ha commesso omicidi, menomazioni e sequestri, spesso contro donne. È responsabile dell'esecuzione e di tortura di disertori, con l'M23. Nel 2009, all'interno delle FARDC, ha ordinato l'uccisione di tutti gli uomini del villaggio di Shalio, territorio di Walikale. Ha inoltre fornito armi, munizioni e paghe nei territori di Masisi e di Walikale al comando diretto di Ntaganda. Nel 2010 ha organizzato trasferimenti forzati ed espropri ai danni delle popolazioni della zona di Lukopfu. È inoltre ampiamente implicato nelle reti criminali all'interno delle FARDC, traendo profitto dal commercio di minerali e causando tensioni e violenze con il Colonnello Innocent Zimurinda nel 2011. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.

20. **Mathieu, Chui NGUDJOLO** (*alias*: Cui Ngudjolo)

Data di designazione dell'ONU: 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. Assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012. Dopo essere stato rilasciato, è stato detenuto dalle autorità dei Paesi Bassi e ha introdotto una domanda di asilo in detto paese.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Capo di stato maggiore dell'FNI ed ex capo di Stato maggiore dell'FRPI, esercita un'influenza sulle politiche dell'FRPI e mantiene il comando e controllo delle attività delle forze dell'FRPI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di minori di età inferiore ai 15 anni a Ituri nel 2006. Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. Assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012. Dopo essere stato rilasciato, è stato detenuto dalle autorità dei Paesi Bassi e ha introdotto una domanda di asilo in detto paese.

21. **Floribert Ngabu NJABU** (*alias*: **a**) Floribert Njabu Ngabu, **b**) Floribert Ndjabu **c**) Floribert Ngabu Ndjabu)

Data di designazione dell'ONU: 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha introdotto domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo; il caso è ora in fase di appello.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Presidente dell'FNI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha introdotto domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo; il caso è ora in fase di appello.

22. **Laurent NKUNDA** (*alias*: **a**) Nkunda Mihigo Laurent, **b**) Laurent Nkunda Bwatare, **c**) Laurent Nkundabatware, **d**) Laurent Nkunda Mahoro Bwatware, **e**) Laurent Nkunda Bwatware, **f**) Chairman, **g**) General Nkunda, **h**) Papa Six)

Data di nascita: **a**) 6 febbraio 1967, **b**) 2 febbraio 1967 **Luogo di nascita:** Rutshuru, Kivu settentrionale, RDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Ex generale dell'RCD-G. Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; Alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998. Laurent Nkunda è stato arrestato in Ruanda dalle autorità di questo paese nel gennaio 2009 e sostituito come comandante del CNDP. Da allora, è agli arresti domiciliari a Kigali, Ruanda. Il Ruanda ha respinto la richiesta di estradizione di Nkunda, presentata dal governo della RDC, per i crimini commessi nella provincia orientale della RDC. Nel 2010, un tribunale ruandese a Gisenyi ha respinto l'appello di Nkunda per detenzione illegale, stabilendo che la questione dovrebbe essere esaminata da un tribunale militare. Gli avvocati di Nkunda hanno avviato un procedimento presso il tribunale militare ruandese. Mantiene una certa influenza su taluni elementi del CNDP.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile di 264 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. Ex generale dell'RCD-G. Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998. Laurent Nkunda è stato arrestato in Ruanda dalle autorità di questo paese nel gennaio 2009 e sostituito come comandante del CNDP. Da allora, è agli arresti domiciliari a Kigali, Ruanda. Il Ruanda ha respinto la richiesta di estradizione di Nkunda, presentata dal governo della RDC, per i crimini commessi nella provincia orientale della RDC. Nel 2010, un tribunale ruandese a Gisenyi ha respinto l'appello di Nkunda per detenzione illegale, stabilendo che la questione dovrebbe essere esaminata da un tribunale militare. Gli avvocati di Nkunda hanno avviato un procedimento presso il tribunale militare ruandese. Mantiene una certa influenza su taluni elementi del CNDP.

23. **Felicien NSANZUBUKIRE** (*alias*: Fred Irakeza)

Designazione: Comanda il primo battaglione delle FDLR-FOCA ed è stabilito nella regione di Uvira-Sange, nel Kivu meridionale **Indirizzo:** Magunda, territorio di Mwenga, Kivu meridionale, RDC (giugno 2011) **Data di nascita:** 1967 **Luogo di nascita:** **a**) Murama, Kigali, Ruanda, **b**) Rubungo, Kigali, Ruanda, **c**) Kinyinya, Kigali, Ruanda **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 1° dicembre 2010 **Altre informazioni:** È Stato membro delle FDLR almeno dal 1994 e ha operato nella provincia orientale della RDC dall'ottobre 1998.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Felicien Nsanzubukire ha controllato e coordinato, almeno dal novembre 2008 all'aprile 2009, il traffico di armi e munizioni a partire dalla Repubblica unita della Tanzania attraverso il lago Tanganica verso le unità FDLR nelle aree di Uvira e Fizi, Kivu meridionale. Comanda il primo battaglione delle FDLR-FOCA ed è stabilito nella regione di Uvira-Sange, nel Kivu meridionale. È Stato membro delle FDLR almeno dal 1994 e ha operato nella provincia orientale della RDC dall'ottobre 1998.

24. Pacifique NTAWUNGUKA (*alias*: **a**) Pacifique Ntawungula, **b**) Colonel Omega, **c**) Nzeri, **d**) Israel)

Designazione: Comandante, settore operativo "SONOKI" delle FDLR-FOCA, nel Kivu settentrionale **Indirizzo:** Matembe, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011) **Data di nascita:** **a**) 1 gennaio 1964, **b**) circa 1964 **Luogo di nascita:** Gaseke, provincia di Gisenyi, Ruanda **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 3 marzo 2009 **Altre informazioni:** Ha ricevuto una formazione militare in Egitto.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Comandante della prima divisione delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed espone dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza. Ha ricevuto una formazione militare in Egitto.

25. James NYAKUNI

Cittadinanza: ugandese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Collaborazione in traffici con Jérôme Kakwavu, soprattutto contrabbando attraverso la frontiera RDC/Uganda, incluso sospetto traffico di armi e materiale militare in camion non controllati. Violazione dell'embargo sulle armi e fornitura di assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), incluso il sostegno finanziario per consentirne le attività militari.

26. Stanislas NZEYIMANA (*alias*: **a**) Deogratias Bigaruka Izabayo, **b**) Izabayo Deo, **c**) Jules Mateso Mlamba, **d**) Bigaruka, **e**) Bigurura)

Designazione: Vicecomandante delle FDLR-FOCA. **Indirizzo:** Mukobervwa, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011) **Data di nascita:** **a**) 1° gennaio 1966 **b**) 28 agosto 1966 **c**) circa 1967 **Luogo di nascita:** Mugusa, Butare, Ruanda **Cittadinanza:** ruandese **Data di designazione dell'ONU:** 3 marzo 2009

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Vicecomandante delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed espone dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza.

27. Dieudonné OZIA MAZIO (*alias*: **a**) Ozia Mazio, **b**) Omari, **c**) Mr Omari)

Data di nascita: 6 giugno 1949 **Luogo di nascita:** Ariwara, RDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Dieudonné Ozia Mazio sarebbe deceduto ad Ariwara il 23 settembre 2008, mentre era presidente della Fédération des entreprises congolaises (FEC) nel territorio di Aru.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Piani di finanziamento con Jerome Kakwavu e le FAPC e contrabbando lungo il confine RDC/Uganda, che ha consentito di mettere a disposizione di Kakwavu e delle sue truppe rifornimenti e denaro. Violazione dell'embargo sulle armi, anche attraverso l'assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Dieudonné Ozia Mazio sarebbe deceduto ad Ariwara il 23 settembre 2008, mentre era presidente della Fédération des entreprises congolaises (FEC) nel territorio di Aru.

28. **Jean-Marie Lugerero RUNIGA** (*alias: a*) Jean-Marie Rugerero)

Designazione: presidente dell'M23 **Indirizzo:** Rubavu/Mudende, Ruanda **Data di nascita:** a) circa 1960; b) 9 settembre 1966 **Luogo di nascita:** Bukavu, RDC **Data di designazione dell'ONU:** 31 dicembre 2012 **Altre informazioni:** Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

In un documento del 9 luglio 2012 firmato dall'M23 Sultani Makenga ha nominato Runiga coordinatore dell'ala politica dell'M23. Secondo tale documento, la nomina di Runiga è stata dettata dall'esigenza di assicurare la visibilità della causa dell'M23. Runiga è noto come il "presidente" dell'M23 in messaggi pubblicati sul sito del gruppo. Il suo ruolo di leader è confermato dalla relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, che fa riferimento a Runiga come "il leader dell'M23". Secondo un articolo pubblicato dall'Associated Press il 13 dicembre 2012, Runiga ha mostrato a tale agenzia un elenco delle richieste che intendeva presentare al governo congolese, tra cui figuravano le dimissioni di Kabila e lo scioglimento dell'assemblea nazionale. Runiga ha affermato che l'M23 avrebbe potuto riprendere il controllo di Goma se l'occasione si fosse presentata. "E questa volta non ci ritireremo", ha affermato all'Associated Press. Ha inoltre affermato che l'ala politica dell'M23 dovrebbe riprendere il controllo di Goma come condizione preliminare ai negoziati. "Penso che i nostri membri a Kampala ci rappresentino. Anch'io mi recherò sul posto, al momento opportuno. Non appena ci saremo organizzati e Kabila sarà sul posto, mi ci recherò anch'io", ha affermato Runiga. Secondo un articolo apparso su Le Figaro il 26 novembre 2012, Runiga ha incontrato il presidente della RDC Kabila il 24 novembre 2012 per avviare le discussioni. In un'intervista a Le Figaro Runiga ha affermato che "l'M23 è composto principalmente da ex membri militari delle FARDC che si sono dissociati per protesta in seguito al mancato rispetto degli accordi del 23 marzo 2009." Ha aggiunto che "i combattenti dell'M23 sono disertori dell'esercito ancora in possesso delle proprie armi. Abbiamo recentemente recuperato molte attrezzature da una base militare a Bunagana. Al momento questo ci consente di riconquistare territori ogni giorno e di respingere tutti gli attacchi delle FARDC. La nostra rivoluzione è congolese, condotta da congolesi e per il popolo congolese." Secondo un articolo pubblicato dall'agenzia Reuters il 22 novembre 2012, Runiga ha affermato che l'M23 ha la capacità di conservare Goma grazie al rafforzamento delle forze dell'M23 in seguito alla defezione di soldati congolese dalle FARDC: "Innanzitutto abbiamo un esercito ordinato, e poi abbiamo acquisito i soldati delle FARDC. Sono nostri fratelli, offriremo loro la formazione necessaria e poi lavoreremo insieme." Secondo un articolo pubblicato dal Guardian il 27 novembre 2012, Runiga ha affermato che l'M23 si sarebbe rifiutato di ubbidire a un invito dei leader regionali della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi di lasciare Goma al fine di aprire la strada ai negoziati di pace. Invece, Runiga ha affermato che il ritiro dell'M23 da Goma sarebbe il risultato, e non un presupposto, dei negoziati. Secondo la relazione conclusiva del 15 novembre 2012 del gruppo di esperti, Runiga ha guidato una delegazione che si è recata a Kampala, Uganda, il 29 luglio 2012 e ha messo a punto il programma in 21 punti del movimento M23 in vista degli imminenti negoziati in sede di Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi. Secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l'M23 è stato costituito quando membri originari del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell'accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e l'RDC che aveva portato all'integrazione del CNDP nelle FARDC. L'M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nella RDC orientale, secondo la relazione IPIS del novembre 2012. L'M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nella RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l'M23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012; ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 ed ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre 2012. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato. Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo è stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando "voleva abbandonarci". La relazione afferma inoltre che secondo alcuni testimoni almeno 33 nuove reclute ed altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha comunicato a HRW, "quando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente". Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.

29. Ntabo Ntaberi SHEKA

Designazione: Comandante in capo, Nduma Defence of Congo, gruppo Mayi Mayi Sheka **Data di nascita:** 4 aprile 1976 **Luogo di nascita:** territorio di Walikale, RDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 28 novembre 2011

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ntabo Ntaberi Sheka, Comandante in capo dell'ala politica del gruppo Mayi Mayi Sheka, è il leader politico di un gruppo armato congolese che impedisce il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione dei combattenti. Il Mayi Mayi Sheka è un gruppo di miliziani basato in Congo che opera a partire da basi situate nel territorio di Walikale, nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo. Il gruppo Mayi Mayi Sheka si è reso responsabile di attacchi contro miniere nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, impadronendosi tra l'altro delle miniere di Bisiye, nonché di estorsioni ai danni della popolazione locale. Ntabo Ntaberi Sheka ha inoltre commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro bambini. Ntabo Ntaberi Sheka ha pianificato e ordinato una serie di attacchi nel territorio di Walikale dal 30 luglio al 2 agosto 2010 per punire la popolazione locale, accusata di collaborare con le forze governative congolese. Nel corso degli attacchi, bambini sono stati violentati e rapiti, obbligati al lavoro forzato e sottoposti a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il gruppo di miliziani Mayi Mayi Sheka procede inoltre al reclutamento forzato di ragazzi e recluta bambini.

30. Bosco TAGANDA (alias: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia, e) Terminator, f) Tango Romeo (nome in codice), g) Romeo (nome in codice), h) Major)

Indirizzo: Goma, RDC (giugno 2011) **Data di nascita:** tra il 1973 e il 1974 **Luogo di nascita:** Bigogwe, Ruanda **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** NATO in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato Generale di brigata delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. Ex capo di Stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Dal gennaio 2009, vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR "Umoja Wetu", "Kimia II" e "Amani Leo" nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'Aia, dove gli sono stati letti i suoi capi di imputazione durante un'audizione iniziale il 26 marzo.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Comandante militare dell'UPC/L, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta e/o il comando del reclutamento e dell'impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. In qualità di capo di Stato maggiore del CNDP ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja (novembre 2008). NATO in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nel giugno 2011, risiede a Goma ed è proprietario di una grande azienda agricola nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato Generale di brigata delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. Ex capo di Stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Dal gennaio 2009, vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR "Umoja Wetu", "Kimia II" e "Amani Leo" nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'Aia, dove gli sono stati letti i suoi capi di imputazione durante un'audizione iniziale il 26 marzo.

31. Innocent ZIMURINDA (alias: Zimulinda)

Designazione: a) Comando di brigata dell'M23, rango: colonnello, b) Colonnello delle FARDC **Indirizzo:** Rubavu, Mudende **Data di nascita:** a) 1° settembre 1972, b) circa 1975, c) 16 marzo 1972 **Luogo di nascita:** a) Ngungu, territorio di Masisi, Kivu settentrionale, RDC, b) Masisi, RDC **Cittadinanza:** congolese **Data di designazione dell'ONU:** 1° dicembre 2010 **Altre informazioni:** Integrato nelle FARDC nel 2009 con il grado di tenente colonnello, comandante di brigata delle operazioni Kimia II delle FARDC, con base nella zona di Ngungu. Nel luglio 2009, Zimurinda è stato promosso al grado di colonnello diventando comandante del settore delle FARDC a Ngungu e poi a Kitchanga nelle operazioni delle FARDC Kimia II e Amani Leo. Benché il suo nome non compaia nel decreto del presidente della RDC del 31 dicembre 2010 recante nomina degli alti funzionari delle FARDC, Zimurinda ha mantenuto de facto il comando

del 22° settore delle FARDC a Kitchanga e porta il nuovo grado e la nuova uniforme delle FARDC. Resta fedele a Bosco Ntaganda. Nel dicembre 2010, le attività di reclutamento condotte da elementi sotto il comando di Zimurinda sono state denunciate da fonti pubbliche. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo molte fonti il ten.col. Innocent Zimurinda, come uno dei comandanti della 231ª brigata delle FARDC, ha impartito ordini che hanno dato luogo al massacro di oltre 100 rifugiati ruandesi, per lo più donne e bambini, durante un'operazione militare nella regione di Shalio nell'aprile 2009. Il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riferisce di testimonianze secondo cui il ten.col. Innocent Zimurinda avrebbe rifiutato di liberare tre bambini sotto il suo comando a Kalehe, il 29 agosto 2009. Secondo molte fonti il ten.col. Innocent Zimurinda, prima dell'integrazione del CNDP nelle FARDC, ha partecipato nel novembre 2008 all'operazione del CNDP sfociata nel massacro di 89 civili, donne e bambini compresi, nella regione di Kiwanja. Nel marzo 2010 51 gruppi di difesa dei diritti umani presenti nella RDC orientale hanno dichiarato che Zimurinda si è reso responsabile di molteplici violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni di numerosi civili, donne e bambini compresi, tra il febbraio e l'agosto 2007. Il ten.col. Innocent Zimurinda è stato accusato, nella stessa dichiarazione, di stupro su moltissime donne e ragazze. Secondo una dichiarazione del rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati del 21 maggio 2010, Innocent Zimurinda è implicato nell'esecuzione sommaria di bambini soldato anche durante l'operazione Kimia II. Secondo la stessa dichiarazione ha rifiutato che la missione ONU in RDC (MONUC) effettuasse il controllo delle truppe alla ricerca di minori. Secondo il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il ten.col. Zimurinda ha avuto responsabilità dirette e di comando nel reclutamento e trattenimento di bambini nelle truppe al suo comando. Integrato nelle FARDC nel 2009 con il grado di tenente colonnello, comandante di brigata delle operazioni Kimia II delle FARDC, con base nella zona di Ngungu. Nel luglio 2009, Zimurinda è stato promosso al grado di colonnello diventando comandante del settore delle FARDC a Ngungu e poi a Kitchanga nelle operazioni delle FARDC Kimia II e Amani Leo. Benché il suo nome non compaia nel decreto del presidente della RDC del 31 dicembre 2010 recante nomina degli alti funzionari delle FARDC, Zimurinda ha mantenuto de facto il comando del 22° settore delle FARDC a Kitchanga e porta il nuovo grado e la nuova uniforme delle FARDC. Resta fedele a Bosco Ntaganda. Nel dicembre 2010, le attività di reclutamento condotte da elementi sotto il comando di Zimurinda sono state denunciate da fonti pubbliche. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.

b) Elenco delle entità di cui agli articoli 3, 4 e 5

1. **ADF** (*alias*: **a**) Forces Democratiques Alliees-Armee Nationale de Liberation de l'Ouganda (Forze democratiche alleate — Esercito nazionale di liberazione dell'Uganda), **b**) ADF/NALU, **c**) Alleanza islamica delle forze democratiche)

Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo **Data di designazione dell'ONU:** 30 giugno 2014

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Le Forze democratiche alleate (ADF) sono state create nel 1995 e si trovano nella regione montagnosa lungo la frontiera RDC-Uganda. Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per la Repubblica democratica del Congo, che cita funzionari ugandesi e fonti dell'ONU, nel 2013 le ADF disponevano di una forza di combattenti armati stimata tra 1 200 e 1 500 unità, situata nel nord-est del territorio di Beni, provincia del Kivu settentrionale, vicino al confine con l'Uganda. Le stesse fonti stimano a una cifra compresa tra 1 600 e 2 500 unità, donne e bambini compresi, i membri complessivi delle ADF. A causa dell'offensiva militare da parte delle Forze armate congolese (FARDC) e della missione ONU per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO), condotta nel 2013 e 2014, le ADF hanno disperso i loro combattenti in numerose basi più piccole e trasferito donne e bambini nelle zone ad ovest di Beni e lungo la frontiera Ituri-Kivu settentrionale. Il comandante militare delle ADF è Hood Lukwago e il responsabile di più alto grado Jamil Mukulu, già sottoposto a sanzioni.

Le ADF hanno commesso gravi violazioni del diritto internazionale e della UNSCR 2078 (2012), fra cui quanto indicato qui di seguito.

Le ADF hanno reclutato e impiegato bambini soldato in violazione del diritto internazionale applicabile (UNSCR punto 4d)].

Secondo la sua relazione conclusiva del 2013, il gruppo di esperti dell'ONU per la RDC, ha intervistato tre ex combattenti delle ADF scappati nel 2013, che hanno descritto il modo in cui i reclutatori delle ADF in Ruanda attiravano le persone nella RDC con false promesse di lavoro (per gli adulti) e istruzione gratuita (per i bambini) e li obbligavano quindi ad aderire alle ADF. Secondo la stessa relazione, gli ex combattenti delle ADF hanno detto al gruppo di esperti che le squadre di addestramento delle ADF sono composte normalmente da uomini adulti e ragazzi e due ragazzi scappati dalle ADF nel 2013 hanno dichiarato di avere ricevuto addestramento militare dalle ADF. La relazione comprende anche una descrizione dell'addestramento delle ADF, fornita da un "ex bambino soldato delle ADF".

Secondo la relazione conclusiva del 2012 del gruppo di esperti dell'ONU per la RDC, le ADF reclutano bambini, come dimostra il caso di un reclutatore delle ADF catturato dalle autorità ugandesi a Kasese con sei giovani ragazzi mentre si recava nella RDC nel luglio 2012.

Un esempio specifico di reclutamento e impiego di bambini da parte delle ADF è illustrato in una lettera del 6 gennaio 2009 dell'ex direttrice di Human Rights Watch per l'Africa, Georgette Gagnon, all'ex ministro della giustizia ugandese, Kiddhu Makubuyu, secondo cui un ragazzo di nome Bushobozi Irumba era stato rapito dalle ADF nel 2000, quando aveva nove anni. Gli era richiesto di fornire trasporto e altri servizi ai combattenti delle ADF.

Oltre a ciò, la "relazione Africa" citava fonti secondo cui le ADF recluterebbero bambini di soli 10 anni come bambini soldato e un portavoce delle Forze per la difesa del popolo ugandese (UPDF) secondo cui l'UPDF avrebbe salvato 30 bambini da un campo di addestramento sull'isola di Buvuma nel lago Vittoria.

Le ADF hanno anche commesso gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale contro donne e bambini, tra cui uccisioni, menomazioni e violenze sessuali (UNSCR, punto 4e)].

Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per la RDC, nel 2013 le ADF hanno attaccato numerosi villaggi, costringendo oltre 66 000 persone a fuggire in Uganda. Tali attacchi hanno provocato lo spopolamento di una vasta area, controllata da allora dalle ADF che rapiscono e uccidono gli abitanti che tornano nei loro villaggi. Fra luglio e settembre 2013 le ADF hanno decapitato almeno cinque persone nella zona di Kamango; varie altre sono state uccise con un colpo da fuoco e decine rapite. Queste azioni terrorizzano la popolazione locale e la scoraggiano dal ritornare a casa.

Global Horizontal Note, un meccanismo di monitoraggio e comunicazione di gravi violazioni ai danni di bambini in situazioni di conflitto armato, ha riferito al gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza per i bambini nei conflitti armati (CAAC) che nel periodo di riferimento ottobre-dicembre 2013, le ADF si sono rese responsabili di 14 dei 18 incidenti documentati che hanno coinvolto bambini, fra cui un incidente verificatosi l'11 dicembre 2013 nel territorio di Beni, Kivu settentrionale, quando le ADF hanno attaccato il villaggio di Musuku uccidendo 23 persone, fra cui 11 bambini (tre femmine e otto maschi), di età compresa fra 2 mesi e 17 anni. Tutte le vittime, fra cui due bambini sopravvissuti all'attacco, sono state gravemente mutilate a colpi di machete.

La relazione del segretario generale sulla violenza sessuale in situazioni di conflitto del marzo 2014, individua le "Forze alleate democratiche-Esercito nazionale per la liberazione dell'Uganda" nel suo elenco delle "Parties credibly suspected of committing or being responsible for rape or other forms of sexual violence in situations of armed conflict" (parti ragionevolmente sospettate di avere commesso o essere responsabili di stupro o altre forme di violenza sessuale in situazioni di conflitto armato).

Le ADF hanno anche partecipato ad attacchi contro operatori della MONUSCO (UNSCR punto 4 (i)).

Infine, la missione ONU per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) ha riferito che le ADF hanno condotto almeno due attacchi contro suoi operatori. Nel primo caso, il 14 luglio 2013, si è trattato di un attacco a una pattuglia della MONUSCO sulla strada fra Mbau e Kamango. L'attacco è descritto nella relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per la RDC. Il secondo attacco si è verificato il 3 marzo 2014, quando un veicolo della MONUSCO è stato attaccato con granate a dieci chilometri dall'aeroporto di Mavivi, nel territorio di Beni, ferendo cinque operatori.

2. BUTEMBO AIRLINES (BAL)

Indirizzo: Butembo, RDC **Data di designazione dell'ONU:** 29 marzo 2007 **Altre informazioni:** Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo. Dal dicembre 2008 la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nella RDC.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008) usava la sua linea aerea per trasportare oro, razioni e armi del FNI tra Mongbwalu e Butembo. Ciò costituisce "fornitura di assistenza" a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo. Dal dicembre 2008 la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nella RDC.

3. COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL) GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC) (alias: CAGL)

Indirizzo: a) Avenue Président Mobutu, Goma, RDC, b) Gisenyi, Ruanda, c) PO BOX 315, Goma, RDC **Data di designazione dell'ONU:** 29 marzo 2007 **Altre informazioni:** A decorrere dal dicembre del 2008, GLBC non ha più aeromobili operativi, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

CAGL e GLBC sono imprese di proprietà di Douglas MPAMO, persona che è già stata oggetto di sanzioni ai sensi della risoluzione 1596 (2005). CAGL e GLBC sono state usate per trasportare armi e munizioni in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). A decorrere dal dicembre del 2008, GLBC non ha più aeromobili operativi, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite.

4. CONGOMET TRADING HOUSE

Indirizzo: Butembo, Kivu settentrionale **Data di designazione dell'ONU:** 29 marzo 2007 **Altre informazioni:** Non esiste più come impresa addetta al commercio di oro a Butembo, nel Kivu settentrionale.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Congomet Trading House (precedentemente figurante nell'elenco come Congocon) era di proprietà di Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008). Kambale acquistava quasi tutta la produzione di oro nel distretto Mongbwalu, controllato dall'FNI. Gli introiti dell'FNI provenivano soprattutto da tasse imposte su tale produzione. Ciò costituisce "fornitura di assistenza" a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Non esiste più come impresa addetta al commercio di oro a Butembo, nel Kivu settentrionale.

5. FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR) (*alias:* **a**) FDLR, **b**) Force Combattante Abacunguzi, **c**) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, **d**) FOCA)

Indirizzo: **a)** Kivu settentrionale, RDC **b)** Kivu meridionale, RDC **Data di designazione dell'ONU:** 31 dicembre 2012 **Altre informazioni:** E-mail: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.NET.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Le FDLR sono uno dei maggiori gruppi armati stranieri operanti nel territorio della RDC. Il gruppo è stato costituito nel 2000 e ha commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro donne e bambini in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e trasferimenti forzati. Secondo una relazione di Amnesty International del 2010, le FDLR sono responsabili dell'uccisione di novantasei civili a Busurungi, nel territorio di Walikale. Alcune delle vittime sono state bruciate vive nelle loro case. Secondo la stessa fonte, nel giugno 2010 un centro medico gestito da una ONG ha riferito di una sessantina di casi al mese di ragazze e donne violentate nella parte meridionale del territorio di Lubero, Kivu settentrionale, da appartenenti a gruppi armati tra cui le FDLR. Secondo una relazione del 20 dicembre 2010 di Human Rights Watch (HRW), vi sono prove documentate del reclutamento attivo di bambini da parte delle FDLR. L'HRW ha identificato almeno 83 bambini congolese di età inferiore ai 18 anni, alcuni di appena 14 anni, reclutati con la forza dalle FDLR. Nel gennaio 2012, l'HRW ha riferito che i combattenti delle FDLR hanno attaccato numerosi villaggi nel territorio di Masisi, uccidendo sei civili, violentando due donne e rapendo almeno 48 persone. Secondo una relazione dell'HRW del giugno 2012, nel maggio 2012 i combattenti delle FDLR hanno attaccato civili a Kamananga e Lumenje, nella provincia del Kivu meridionale, e a Chambucha, nel territorio di Walikale, e villaggi nella zona di Ufumandu, territorio di Masisi, provincia del Kivu settentrionale. Durante questi attacchi, i combattenti delle FDLR hanno abbattuto a colpi di machete e coltello parecchi civili, compresi numerosi bambini. Secondo la relazione del gruppo di esperti del giugno 2012, dal 31 dicembre 2011 al 4 gennaio 2012 le FDLR hanno attaccato diversi villaggi nel Kivu meridionale. Un'inchiesta delle Nazioni Unite ha confermato l'uccisione di almeno 33 persone, di cui 9 bambini e 6 donne, bruciate vive, decapitate o abbattute a colpi di arma da fuoco durante l'attacco. Inoltre, una donna e una bambina hanno subito violenza. La relazione del gruppo di esperti del giugno 2012 riferisce inoltre che un'inchiesta delle Nazioni Unite ha confermato che nel maggio 2012 le FDLR hanno massacrato almeno 14 civili, di cui 5 donne e 5 bambini, nel Kivu meridionale. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, l'ONU ha documentato almeno 106 casi di violenza sessuale perpetrati dalle FDLR tra dicembre 2011 e settembre 2012. La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 rileva che, secondo un'inchiesta dell'ONU, le FDLR hanno violentato sette donne la notte del 10 marzo 2012, compresa una minorenne, a Kalinganya, nel territorio di Kabare. Il 10 aprile 2012 le FDLR hanno attaccato nuovamente il villaggio, violentando tre delle donne per la seconda volta. La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 riporta inoltre 11 omicidi perpetrati dalle FDLR il 6 aprile 2012 a Bushibwambombo, nel Kalehe, e il coinvolgimento delle FDLR in altre 19 uccisioni nel mese di maggio nel territorio di Masisi, ivi compresi 5 minorenni e 6 donne. Il "Mouvement du 23 Mars" (M23) è un gruppo armato operante nella RDC che è stato destinatario di armi e di materiale connesso, comprese consulenza, formazione e assistenza in relazione alle attività militari. Secondo diverse testimonianze oculari l'M23 riceve forniture militari generali dalle Forze di difesa ruandesi (FDR) sotto forma di armi e munizioni, oltre a un sostegno materiale per le operazioni di combattimento. L'M23 si è reso complice e responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato nella RDC, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti

forzati. Secondo numerose relazioni, inchieste e testimonianze oculari, l'M23 si è reso responsabile di uccisioni di massa di civili nonché di stupri di donne e bambini in diverse regioni della RDC. Diverse relazioni indicano che i combattenti dell'M23 hanno perpetrato 46 stupri contro donne e bambine, la più giovane delle quali di 8 anni. Oltre alle denunce di violenza sessuale, l'M23 ha anche condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nelle file del gruppo. Si calcola che dal luglio 2012 l'M23 ha svolto il reclutamento forzato di 146 giovani e bambini nel solo territorio di Rutshuru, nella RDC orientale. Alcune delle vittime hanno appena 15 anni. Le atrocità commesse dall'M23 contro la popolazione civile della RDC, nonché la campagna di reclutamento forzato dell'M23 e il fatto che tale gruppo sia destinatario di armi e di assistenza militare hanno contribuito notevolmente all'instabilità e al conflitto nella regione e, in taluni casi, hanno violato il diritto internazionale.

6. M23

Data di designazione dell'ONU: 31 dicembre 2012

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Il "Mouvement du 23 Mars" (M23) è un gruppo armato operante nella RDC che è stato destinatario di armi e di materiale connesso, comprese consulenze, formazione e assistenza in relazione alle attività militari. Secondo diverse testimonianze oculari l'M23 riceve forniture militari generali dalle Forze di difesa ruandesi (FDR) sotto forma di armi e munizioni, oltre a un sostegno materiale per le operazioni di combattimento. L'M23 si è reso complice e responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato nella RDC, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. Secondo numerose relazioni, inchieste e testimonianze oculari, l'M23 si è reso responsabile di uccisioni di massa di civili nonché di stupri di donne e bambini in diverse regioni della RDC. Diverse relazioni indicano che i combattenti dell'M23 hanno perpetrato 46 stupri contro donne e bambine, la più giovane delle quali di 8 anni. Oltre alle denunce di violenza sessuale, l'M23 ha anche condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nelle file del gruppo. Si calcola che dal luglio 2012 l'M23 ha svolto il reclutamento forzato di 146 giovani e bambini nel solo territorio di Rutshuru, nella RDC orientale. Alcune delle vittime hanno appena 15 anni. Le atrocità commesse dall'M23 contro la popolazione civile della RDC, nonché la campagna di reclutamento forzato dell'M23 e il fatto che tale gruppo sia destinatario di armi e di assistenza militare hanno contribuito notevolmente all'instabilità e al conflitto nella regione e, in taluni casi, hanno violato il diritto internazionale.

7. MACHANGA LTD

Indirizzo: Kampala, Uganda. **Data di designazione dell'ONU:** 29 marzo 2007 **Altre informazioni:** Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Nel 2010, gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Il proprietario precedente di Machanga, Rajendra Kumar, e suo fratello Vipul Kumar hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla provincia orientale della RDC.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

MACHANGA acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce "fornitura di assistenza" a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Nel 2010, gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Il proprietario precedente di Machanga, Rajendra Kumar, e suo fratello Vipul Kumar hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla provincia orientale della RDC.

8. TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (ONG) (alias: TPD)

Indirizzo: Goma, Kivu settentrionale, RDC **Data di designazione dell'ONU:** 1° novembre 2005 **Altre informazioni:** Goma, con comitati provinciali nel Kivu meridionale, Kasai Occidentale, Kasai Orientale e Maniema ha sospeso tutte le attività dal 2008. Nella pratica, in giugno 2011 gli uffici di TPD erano aperti e coinvolti in casi collegati al ritorno degli sfollati interni, alle iniziative di riconciliazione tra le comunità, alla risoluzione dei conflitti fondiari ecc. Il presidente di TDP è Eugene Serufuli, il vicepresidente Saverina Karomba. Tra i membri di spicco figurano i deputati provinciali per il Kivu settentrionale Robert Seninga e Bertin Kirivita.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Implicata in violazioni dell'embargo sulle armi, fornendo assistenza all'RCD-G, soprattutto fornendo camion adibiti al trasporto di armi e truppe, e trasportando anche armi da distribuire a parti della popolazione di Masisi e Rutshuru, nel Kivu settentrionale, all'inizio del 2005. Goma, con comitati provinciali nel Kivu meridionale, Kasai Occidentale, Kasai

Orientale e Maniema ha sospeso tutte le attività dal 2008. Nella pratica, in giugno 2011 gli uffici di TPD erano aperti e coinvolti in casi collegati al ritorno degli sfollati interni, alle iniziative di riconciliazione tra le comunità, alla risoluzione dei conflitti fondiari ecc. Il presidente di TDP è Eugene Serufuli, il vicepresidente Saverina Karomba. Tra i membri di spicco figurano i deputati provinciali per il Kivu settentrionale Robert Seninga e Bertin Kirivita.

9. UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Indirizzo: a) Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Uganda (tel. +256 41 533 578/9), b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda. **Data di designazione dell'ONU:** 29 marzo 2007 **Altre informazioni:** Società esportatrice di oro (ex direttori: J.V. LODHIA — noto come "Chuni"- e il figlio Kunal LODHIA). Nel gennaio 2011, le autorità ugandesi hanno informato il Comitato che, in seguito ad un'esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. Il proprietario precedente di UCI, J.V. Lodhia, e suo figlio Kumal Lodhia hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla provincia orientale della RDC.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

UCI acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce "fornitura di assistenza" a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Società esportatrice di oro (ex direttori: J.V. LODHIA — noto come "Chuni"- e il figlio Kunal LODHIA). Nel gennaio 2011, le autorità ugandesi hanno informato il Comitato che, in seguito ad un'esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. Il proprietario precedente di UCI, J.V. Lodhia, e suo figlio Kumal Lodhia hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla provincia orientale della RDC.»

DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/863/PESC DEL CONSIGLIO**del 1° dicembre 2014****che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 quater,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC.
- (2) Il 4 novembre 2014 il Comitato delle sanzioni, istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR»), ha aggiornato le informazioni relative alle tre persone nell'elenco delle persone e delle entità soggette alle misure stabilite dai punti 30 e 32 dell'UNSCR 2134 (2014).
- (3) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2013/798/PESC è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

B. LORENZIN

⁽¹⁾ GUL 352 del 24.12.2013, pag. 51.

ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 bis E DELLE PERSONE E ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2 ter

A. Persone

1. François Yangouvonda BOZIZÉ (*alias*: a) Bozize Yangouvonda)

Data di nascita: 14 ottobre 1946

Luogo di nascita: Mouila, Gabon

Cittadinanza: Repubblica centrafricana

Indirizzo: Uganda

Altre informazioni: Nome della madre: Martine Kofio

Data di designazione dell'ONU: 9 maggio 2014

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Bozizé è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che "intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR".

Informazioni supplementari

Bozizé, unitamente ai suoi sostenitori, ha incoraggiato l'attacco del 5 dicembre 2013 a Bangui. Da allora, ha continuato a cercare di avviare operazioni di destabilizzazione al fine di mantenere le tensioni nella capitale della Repubblica centrafricana. Bozizé avrebbe creato il gruppo di miliziani anti-balaka prima di fuggire dalla CAR il 24 marzo 2013. In un comunicato, Bozizé ha chiesto alle sue milizie di perpetrare atrocità contro il regime attuale e gli islamici. Bozizé avrebbe fornito assistenza finanziaria e materiale ai miliziani che operano per destabilizzare la transizione in corso e per riportare Bozizé al potere. La maggior parte degli elementi anti-balaka sono membri delle forze armate centrafricane dispersi nelle campagne in seguito al colpo di Stato e successivamente riorganizzati da Bozizé. Bozizé e i suoi sostenitori controllano oltre la metà delle unità anti-balaka.

Le forze leali a Bozizé, armate con fucili d'assalto, mortai e lanciarazzi, sono state sempre più coinvolte in rappresaglie contro la popolazione musulmana della CAR. La situazione nella Repubblica centrafricana si è rapidamente deteriorata dopo l'attacco perpetrato il 5 dicembre 2013 a Bangui dalle forze anti-balaka, che ha fatto oltre 700 morti.

2. Nourredine ADAM (*alias*: a) Nureldine Adam; b) Nourredine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)

Designazione: a) generale; b) ministro della sicurezza; c) direttore generale del "comitato straordinario per la difesa dei risultati democratici"

Data di nascita: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1° gennaio 1970.

Luogo di nascita: Ndele, Repubblica centrafricana

Cittadinanza: Repubblica centrafricana Numero di passaporto: D00001184

Indirizzo: Birao, Repubblica centrafricana

Data di designazione dell'ONU: 9 maggio 2014

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nourredine è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che "intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR".

Informazioni supplementari

Nourredine è uno dei leader iniziali della coalizione Séléka. È stato identificato sia come generale sia come presidente di uno dei gruppi di ribelli armati della Séléka, il Central PJCC, un gruppo formalmente conosciuto come la Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace e il cui acronimo è anche noto come CPJP. In qualità di ex capo del gruppo scissionista "Fundamental" della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace (CPJP/F), è stato il coordinatore militare dell'ex-Séléka nel corso delle offensive della precedente ribellione nella Repubblica centrafricana, svoltasi tra inizio dicembre 2012 e marzo 2013. Senza l'assistenza e gli stretti rapporti di Nourredine con le Forze speciali ciadiane, la Séléka non sarebbe probabilmente riuscita a strappare il potere all'ex presidente del paese François Bozizé.

In seguito alla nomina di Catherine Samba-Panza a presidente ad interim il 20 gennaio 2014, è stato uno dei principali artefici del ritiro tattico dell'ex-Séléka a Sibut, avente lo scopo di attuare il suo piano per la creazione di una roccaforte musulmana nel nord del paese. Ha chiaramente esortato le sue forze a resistere agli ordini del governo transitorio e dei leader militari della missione internazionale di sostegno alla Repubblica centrafricana sotto guida africana (MISCA). Nourredine dirige attivamente l'ex-Séléka, le forze dell'ex-Séléka che risulterebbero dissolte da Djotodia nel settembre 2013, guida le operazioni contro le zone cristiane e continua sostenere e dirigere in misura significativa l'ex-Séléka attiva nella Repubblica centrafricana.

Nourredine è stato anche inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 37(b) della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle "implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili".

Informazioni supplementari

Dopo che la Séléka ha assunto il controllo di Bangui il 24 marzo 2013, Nourredine Adam è stato nominato ministro della sicurezza e successivamente direttore generale del "comitato straordinario per la difesa dei risultati democratici" (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, un servizio di intelligence centrafricano che ora non esiste più). Nourredine Adam ha impiegato il CEDAD come forza di polizia politica personale incaricata di eseguire numerosi arresti arbitrari, atti di tortura ed esecuzioni sommarie. Inoltre, è stato una delle principali figure dietro la sanguinosa operazione di Boy Rabe. Nell'agosto 2013, le forze Séléka hanno attaccato Boy Rabe, una zona della Repubblica centrafricana considerata un bastione dei sostenitori di François Bozizé e del suo gruppo etnico. Con il pretesto di cercare depositi clandestini di armi, le truppe Séléka avrebbero ucciso numerosi civili e quindi saccheggiato con violenza la zona. Quando tali attacchi si sono estesi ad altri quartieri, migliaia di residenti hanno invaso l'aeroporto internazionale, ritenuto un luogo sicuro data la presenza di truppe francesi, occupandone la pista.

Nourredine è stato anche inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 37(d) della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che "forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante lo sfruttamento illecito delle risorse naturali".

Informazioni supplementari

A inizio 2013, Nourredine Adam ha svolto un importante ruolo nell'ambito delle reti di finanziamento dell'ex-Séléka. Si è recato in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati arabi uniti per raccogliere fondi per la precedente ribellione. Ha inoltre svolto la funzione di mediatore per il cartello ciadiano di traffico di diamanti attivo tra la Repubblica centrafricana e il Ciad.

3. Levy YAKETE (*alias*: a) Levi Yakite; b) Levy Yakété; c) Levi Yakété)

Data di nascita: a) 14 agosto 1964 b) 1965

Luogo di nascita: Bangui, Repubblica centrafricana

Cittadinanza: Repubblica centrafricana

Indirizzo: Nantes, Francia

Altre informazioni: Nome del padre: Pierre Yakété; nome della madre: Joséphine Yamazon

Data di designazione dell'ONU: 9 maggio 2014

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Yakete è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che "intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR".

Informazioni supplementari

Il 17 dicembre 2013, Yakete ha assunto l'incarico di coordinatore politico del nuovo gruppo di ribelli anti-balaka denominato "Movimento di resistenza popolare per la riforma della Repubblica centrafricana". Ha partecipato direttamente alle decisioni di un gruppo di ribelli coinvolto in atti che hanno minato la pace, la stabilità e la sicurezza del paese, in particolare il 5 dicembre 2013 e in seguito. Questo gruppo è stato inoltre esplicitamente menzionato nelle risoluzioni 2127, 2134 e 2149 per tali atti. Yakete è stato accusato di aver ordinato l'arresto di persone collegate alla Séléka, di aver chiesto l'aggressione di oppositori del presidente Bozizé e di aver reclutato giovani miliziani per attaccare con il machete chi è ostile al regime. Rimasto nell'entourage di François Bozizé dopo il marzo 2013, si è unito al fronte per il ripristino dell'ordine costituzionale nella Repubblica centrafricana (*Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en Centrafrique* — FROCCA), mirante a riportare al potere con qualsiasi mezzo il presidente destituito.

A fine estate 2013 si è recato in Camerun e Benin dove ha cercato di reclutare combattenti contro la Séléka. Nel settembre 2013 ha provato a recuperare il controllo delle operazioni condotte dai combattenti pro-Bozizé nelle città e nei villaggi nei pressi di Bossangoa. Yakete è anche sospettato di aver promosso la distribuzione di machete a giovani disoccupati cristiani per facilitare gli attacchi contro i musulmani.

B. Entità».

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 28 novembre 2014****relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania***[notificata con il numero C(2014) 9112]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/864/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.
- (2) L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.
- (3) In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.
- (4) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.
- (5) A seguito della notifica da parte della Germania della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda di tacchini da ingrasso nel comune di Heinrichswalde, distretto Vorpommern-Greifswald, Land Meclemburgo-Pomerania Occidentale, è stata adottata, in data 5 novembre 2014, la decisione di esecuzione 2014/778/UE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (6) La decisione di esecuzione 2014/778/UE stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Germania a norma della direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno quelle elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione 2014/778/UE si applica fino al 22 dicembre 2014.
- (7) Le misure provvisorie di protezione introdotte a seguito della comparsa del focolaio in Germania sono state ora riesaminate nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/778/UE della Commissione, del 6 novembre 2014, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania (GUL 325 dell'8.11.2014, pag. 26).

- (8) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Germania vengano definite a livello dell'Unione in collaborazione con lo Stato membro interessato e che venga stabilita la durata della regionalizzazione. Inoltre i limiti delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/778/UE devono essere leggermente modificati in modo da estendere la zona di sorveglianza e tener conto più adeguatamente di alcuni confini amministrativi nello Stato membro interessato.
- (9) Per motivi di chiarezza la decisione di esecuzione 2014/778/UE dovrebbe essere abrogata.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, parti A e B, della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione 2014/778/UE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2014

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese	Stato membro	Codice (se disponibile)	Nome	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE
DE	Germania	Codice postale	Area comprendente	1.12.2014
		Meclemburgo-Pomerania occidentale		
		17379	Comune di Heinrichswalde	
		17335	Città di Strasburg compresa la località Neuensund	
		17379	Comune di Wilhelmsburg compresa la località Mühlenhof	
		17379	Zona del comune di Rothemühl dell'ampiezza di circa 1 800 m lungo i confini settentrionale, occidentale e meridionale del comune stesso	

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese	Stato membro	Codice (se disponibile)	Nome	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
DE	Germania	Codice postale	Area comprendente	10.12.2014
		Meclemburgo-Pomerania occidentale		
		17099	Comune di Galenbeck	
		17337	Comune di Schönhausen	
		17098	Comune di Friedland compresa la zona della Heinrichswalder Wald	
		17349	Comune di Schönbeck compresa la zona della Ratteyer Wald	
		17349	Comune di Voigtsdorf compresa la zona della cava di ghiaia	

Codice ISO del paese	Stato membro	Codice (se disponibile)	Nome	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
		17379	Comune di Wilhelmsburg comprese le località: — Eichhof — complesso abitativo di Eichhof — Fleethof — Friedrichshagen — Grünhof — Johannesberg — Mariawerth — Mittagsberg — Wilhelmsburg	
		17335	Città di Strasburg comprese le località Gehren e Schwarzensee con le zone di Rosenthal e Klepels- hagen Città di Strasburg comprese le località: — Burgwall — Wilhelmslust — Ziegelhausen — complesso abitativo di Schwarzensee — Schönburg — Marienfelde — Karlsfelde	
		17379	Comune di Altwigshagen comprese le località Altwigshagen e Demnitz	
		17309	Comune di Jatznick comprese le località: — Klein Luckow — Waldeshöhe — Groß Spiegelberg	
		17379	Ferdinandshof compresa la località Ferdinandshof	
		17358	Città di Torgelow compresa la località Heinrichsruh	
		17337	Comune di Groß Luckow	
		17379	Comune di Rothemühl	
		Brandeburgo		
		17337	Comune di Uckerland comprese le località Hansfelde e Wismar. L'area è delimitata a est, nord e ovest dal confine tra il Land Brandeburgo e il Land Meclemburgo-Pomerania Occidentale e a sud dall'autostrada A 20.	

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA

del 26 settembre 2014

recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2014/865/UE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), modificato dalla decisione n. 1/2012 del Consiglio di associazione UE-Tunisia del 20 febbraio 2012 ⁽²⁾, consente a determinate condizioni la restituzione o l'esenzione parziale da dazi doganali o tasse di effetto equivalente fino al 31 dicembre 2012.
- (2) Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto, le parti dell'accordo hanno convenuto di prorogare di tre anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 4 dell'accordo.
- (4) Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2012, la presente decisione deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 15, paragrafo 7, ultimo comma, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo seguente:

«Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2015 e può essere riveduto di comune accordo.»

⁽¹⁾ GUL 97 del 30.3.1998, pag. 2.

⁽²⁾ GUL 106 del 18.4.2012, pag. 28.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

F. MOGHERINI

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (UE) n 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 20 maggio 2014)

1. Pagina 21, articolo 30, titolo
anziché: «Cauzione relativa alle licenze di importazione»,
leggi: «Cauzione relativa ai certificati di restituzione».
 2. Pagina 54, allegato VI, tavola di concordanza, colonna centrale, titolo
anziché: «Regolamento (CE) n. 216/2009»,
leggi: «Regolamento (CE) n. 1216/2009».
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT